



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.3.2023
COM(2023) 177 final

2023/0089 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne
l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali
nel diritto societario**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2023) 377 final} - {SWD(2023) 177 final} - {SWD(2023) 178 final} -
{SWD(2023) 179 final}

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Le società sono al centro del mercato unico. Grazie alle loro attività imprenditoriali e ai loro investimenti, anche su base transfrontaliera, esse svolgono un ruolo di primo piano nel contribuire alla prosperità economica e alla competitività dell'UE e nel portare avanti la duplice transizione dell'UE verso un'economia sostenibile e digitale. A tal fine le società necessitano di un quadro giuridico prevedibile propizio alla crescita e idoneo a far fronte alle nuove sfide economiche e sociali in un mondo sempre più digitale. Se è vero che le società sono costituite a norma del diritto nazionale, il diritto societario dell'UE stabilisce un quadro giuridico che rafforza la certezza del diritto in tutto il mercato unico e la prevedibilità per le società stesse. Tale quadro in materia di diritto societario, che comprende i ruoli e le responsabilità dei registri delle imprese, deve tenersi al passo con i nuovi sviluppi e le nuove sfide. È in quest'ottica che la Commissione sottopone la presente proposta.

In linea con gli obiettivi dell'UE in materia di digitalizzazione stabiliti, in particolare, nella comunicazione della Commissione *Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale*¹, la presente proposta mira ad affrontare gli sviluppi della digitalizzazione e delle tecnologie che hanno modificato in modo sostanziale le modalità di funzionamento dei registri delle imprese e il modo in cui i registri delle imprese, le società e le autorità pubbliche interagiscono tra loro per quanto riguarda le questioni relative al diritto societario. La pandemia di COVID-19 ha dimostrato con chiarezza la centralità del ruolo degli strumenti digitali nel garantire la continuità delle interazioni delle società con i registri delle imprese e le autorità. La presente proposta mira inoltre a introdurre misure di diritto societario per superare gli ostacoli all'espansione transfrontaliera che le piccole e medie imprese (PMI) si trovano attualmente ad affrontare nel mercato unico, in linea con le comunicazioni della Commissione *Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020*² e *Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale*³.

La presente proposta contribuirà alla creazione di un mercato unico più integrato e digitalizzato e comporterà una riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle società stimata a circa 437 milioni di EUR all'anno. Essa limiterà inoltre, per quanto possibile, i nuovi oneri basandosi sui registri nazionali delle imprese e sulla loro interconnessione attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS)⁴, tenendo conto nel contempo dei diversi ordinamenti giuridici nazionali e delle relative tradizioni giuridiche.

In particolare la proposta mira ad accrescere la trasparenza sulle società nel mercato unico attraverso l'uso di strumenti digitali come il BRIS, a migliorare l'attendibilità dei dati sulle società e a instaurare un clima di fiducia tra i registri e le autorità degli Stati membri, anche rafforzando il collegamento tra le autorità pubbliche. Essa mira inoltre ad abolire e a ridurre le formalità relative all'uso delle informazioni sulle società in situazioni transfrontaliere e a rendere la creazione di controllate e succursali in altri Stati membri meno dispendiosa in termini di tempo e di costi, anche applicando il principio "una tantum" (che prevede che le società non debbano presentare più volte le stesse informazioni ai registri delle imprese). In tal modo, essa mira a ridurre gli oneri amministrativi complessivi gravanti sulle società e gli

¹ COM(2021) 118 final.

² COM(2021) 350 final.

³ COM(2020) 103 final.

⁴ [Registri delle imprese – ricerca di un'impresa nell'UE.](#)

altri portatori di interessi in situazioni transfrontaliere e a facilitare l'espansione delle PMI in tutta l'UE.

Al fine di rafforzare il funzionamento del mercato interno, è essenziale garantire che l'accesso ai dati sulle società a livello transfrontaliero e il loro utilizzo possano essere effettuati facilmente e senza oneri amministrativi, sostenendo in tal modo l'attività economica e creando un contesto economico più sicuro e più favorevole per le società, i consumatori e gli altri portatori di interessi (investitori, creditori, dipendenti). Tali condizioni sono a loro volta fondamentali per agevolare le attività delle società, in particolare delle PMI, e aiutarle a trovare modi per esplorare ed espandersi verso altri mercati dell'UE, contribuendo così alla crescita economica.

Sebbene in un mondo sempre più digitalizzato vi siano maggiori richieste di trasparenza da parte di investitori, creditori, consumatori, nonché da parte delle società stesse, l'accesso alle informazioni sulle società contenute nei registri delle imprese in situazioni transfrontaliere è ancora ostacolato da barriere. Le informazioni sulle società di cui i portatori di interessi necessitano non sono ancora disponibili in misura sufficiente nei registri nazionali delle imprese e/o a livello transfrontaliero attraverso il BRIS, e i portatori di interessi incontrano difficoltà nel reperirle. Il diritto societario dell'UE prevede già obblighi di pubblicità armonizzati relativamente alle società di capitali, ma alcuni dati importanti (ad es. l'amministrazione centrale delle società e il centro di attività principale o i gruppi societari) non sono ancora disponibili a livello dell'UE e lo sono solo raramente nei registri degli Stati membri. Inoltre a livello dell'UE non sono disponibili informazioni su altri soggetti, come le società di persone, che svolgono un ruolo importante nelle economie di molti Stati membri.

Le richieste a favore di una maggiore trasparenza implicano altresì che le informazioni sulle società debbano essere affidabili. I portatori di interessi, le autorità e il pubblico devono poter confidare nel fatto che le informazioni sulle società sono esatte, aggiornate e affidabili, in modo da poterle utilizzare a fini commerciali, nonché in sede amministrativa o giudiziale. Il diritto societario dell'UE prevede solo norme minime parziali per i controlli ex ante. Sebbene tutti gli Stati membri effettuino, in una certa misura, un controllo ex ante dei documenti e delle informazioni sulle società, le procedure nazionali differiscono tra loro. Ciò spesso determina una fiducia insufficiente nelle informazioni sulle società registrate fornite da altri Stati membri.

L'utilizzo diretto delle informazioni sulle società è spesso difficoltoso o impossibile in situazioni transfrontaliere anche a causa di frequenti ostacoli amministrativi. Tali ostacoli comportano oneri per le società e rischiano persino di produrre un effetto deterrente, in particolare per le PMI. Ad esempio, in caso di costituzione di una controllata o una succursale in un altro Stato membro, le società non possono ancora basarsi sul principio "una tantum" e devono ripresentare i propri dati, già contenuti nei rispettivi registri nazionali delle imprese, ai registri degli altri Stati membri. Tali documenti devono spesso essere legalizzati (mediante apostilla). Le società incontrano spesso difficoltà analoghe anche quando desiderano utilizzare le loro informazioni contenute nel registro nazionale delle imprese, ad esempio nelle interazioni con le autorità competenti o nei procedimenti giudiziari in un altro Stato membro. Inoltre gli estratti della società, spesso utilizzati da società e operatori del diritto per confermare le informazioni e identificare le società per diversi scopi, variano e non possono essere utilizzati in situazioni transfrontaliere senza incorrere in formalità onerose e costose.

Nel complesso la presente proposta mira a migliorare la trasparenza e la fiducia nel contesto imprenditoriale, sviluppare servizi pubblici transfrontalieri più digitalizzati e connessi per le società e agevolare l'espansione transfrontaliera per le PMI, il che a sua volta determinerà una maggiore integrazione e digitalizzazione del mercato unico.

Al fine di conseguire tali obiettivi la presente proposta:

- aumenterà la quantità di dati sulle società disponibili nei registri delle imprese e/o nel BRIS e ne migliorerà l'affidabilità;
- consentirà l'utilizzo diretto dei dati sulle società disponibili nei registri delle imprese al momento della costituzione di succursali e controllate transfrontaliere e nell'ambito di altre attività e situazioni transfrontaliere.

La presente proposta fa parte del programma di lavoro della Commissione per il 2023 e costituisce una delle azioni principali nell'ambito dell'obiettivo prioritario della Commissione "Un'Europa pronta per l'era digitale"⁵.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta mira a integrare le norme vigenti in materia di diritto societario dell'UE codificate nella direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva codificata sul diritto societario). La proposta mira ad aumentare la quantità di dati sulle società accessibili al pubblico disponibili nei registri delle imprese e/o attraverso il BRIS, a migliorare l'affidabilità dei dati sulle società contenuti nei registri delle imprese e ad agevolare l'utilizzo di tali dati in caso di costituzione di succursali e controllate transfrontaliere, nonché nell'ambito di altre attività e situazioni transfrontaliere. In tale contesto la proposta si baserà sulle disposizioni vigenti della direttiva codificata sul diritto societario, ampliandone la portata.

La direttiva (UE) 2019/1151 (direttiva sulla digitalizzazione) si è incentrata sulla necessità di rendere le procedure di diritto societario interamente disponibili online e ha stabilito norme per la costituzione interamente online di società di capitali, la registrazione delle succursali e la presentazione interamente online di documenti ai registri delle imprese⁶. La presente proposta integra tale direttiva, ma si concentra su altre questioni in cui la digitalizzazione è necessaria nel diritto societario dell'UE, in particolare affrontando la questione della disponibilità e dell'affidabilità delle informazioni sulle società nei registri delle imprese e nel BRIS e il loro utilizzo in situazioni transfrontaliere.

La proposta sviluppa ed estende l'utilizzo del BRIS senza alterarne il funzionamento o l'infrastruttura. Il BRIS si basa sugli obblighi giuridici stabiliti dalla direttiva 2012/17/UE e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione. La proposta renderà disponibile un maggior numero di informazioni sulle società attraverso il BRIS e introdurrà più scambi di informazioni tra i registri delle imprese (per l'applicazione del principio "una tantum") attraverso il BRIS. Essa consentirà inoltre di collegare il BRIS agli altri sistemi di interconnessione dei registri a livello dell'UE.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte contribuiranno direttamente agli obiettivi di digitalizzazione stabiliti nella comunicazione *Bussola per il digitale 2030*⁷, in particolare per avvicinarsi all'obiettivo di rendere disponibile online il 100 % dei servizi pubblici fondamentali per i cittadini e le imprese europei entro il 2030 e creare amministrazioni pubbliche connesse, anche attraverso il ricorso al principio "una tantum". La proposta sarà inoltre in linea con l'approccio definito

⁵ COM(2022) 548 final.

⁶ Direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132.

⁷ COM(2021) 118 final.

nella comunicazione *Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea*⁸, che ha sottolineato l'importanza degli strumenti digitali per consentire alle imprese di accedere a informazioni, interagire con le autorità nazionali e beneficiare di un accesso effettivo alla giustizia.

Le misure proposte mirano a facilitare l'espansione transfrontaliera delle PMI, in particolare abolendo o riducendo le formalità necessarie per utilizzare le informazioni sulle società in situazioni transfrontaliere e per la costituzione di controllate e succursali in altri Stati membri. Esse rispondono inoltre direttamente alle comunicazioni *Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020*⁹ e *Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale*¹⁰. La strategia per le PMI menzionava in particolare "la Commissione approfondirà e valuterà la necessità di ulteriori misure di diritto societario per facilitare la crescita e l'espansione transfrontaliera delle PMI".

Nel complesso, la proposta sarà pertinente in risposta all'invito formulato dal Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 24 e 25 marzo 2022, a "completare il mercato unico, in particolare per quanto riguarda il digitale e i servizi" e "monitorare attentamente e prevenire le strozzature nonché eliminare gli oneri amministrativi e gli ostacoli ingiustificati rimanenti, evitandone di nuovi"¹¹.

La proposta, in particolare attraverso misure volte a migliorare i controlli ex ante dei dati sulle società e ad accrescere la trasparenza, contribuirà anche alla lotta contro gli abusi delle strutture del diritto societario e all'imposizione efficace di sanzioni dell'UE nei confronti delle società che compiono tali abusi.

La proposta è complementare e coerente con altre iniziative in corso in materia di digitalizzazione. Ad esempio, essa presenta uno stretto legame con il regolamento eIDAS¹² e con la proposta del 2021 di modifica di tale regolamento per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea¹³. La direttiva sulla digitalizzazione del 2019 prevedeva già l'uso dell'identificazione elettronica e dei servizi fiduciari attraverso il regolamento eIDAS per l'identificazione elettronica nelle procedure di diritto societario. L'attuale proposta si basa inoltre sull'uso di servizi fiduciari (ad es. per garantire che il certificato delle società UE e la procura digitale dell'UE proposti siano riconosciuti in misura tale da poter fare affidamento su di essi in situazioni transfrontaliere) e sarà allineata ai nuovi strumenti digitali, ad es. al portafoglio europeo di identità digitale, introdotto nell'ambito della revisione in corso del quadro eIDAS.

La proposta è inoltre complementare ad altre norme e iniziative dell'UE volte ad accrescere la trasparenza sulle società. Queste comprendono la direttiva antiriciclaggio¹⁴, che si concentra sulle informazioni sulla titolarità effettiva, o il regolamento relativo alle procedure di insolvenza¹⁵, che riguarda le informazioni sulle entità insolventi disponibili nei registri fallimentari. In particolare, la proposta mira a collegare il BRIS al sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi (BORIS)¹⁶ e al sistema di interconnessione dei registri

⁸ COM(2020) 710 final.

⁹ COM(2021) 350 final.

¹⁰ COM(2020) 103 final.

¹¹ [Conclusioni del Consiglio europeo, 24 e 25 marzo 2022 – Consilium \(europa.eu\)](#).

¹² Regolamento (UE) 910/2014.

¹³ COM(2021) 281 final.

¹⁴ Direttiva (UE) 2015/849 come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843.

¹⁵ Regolamento (UE) 2015/848.

¹⁶ [Portale europeo della giustizia elettronica — Sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi \(BORIS\) \(europa.eu\)](#).

fallimentari (IRI)¹⁷, senza modificare o eludere le norme e i limiti all'accesso alle informazioni disponibili in tali sistemi di interconnessione. La presente proposta è pertinente per le recenti iniziative in materia fiscale, ad esempio la proposta volta a prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali¹⁸, in quanto una maggiore trasparenza e dati sulle società più affidabili aiuteranno le autorità fiscali anche nell'ambito di tali iniziative.

La proposta è inoltre complementare ad altre iniziative dell'UE volte a semplificare le informazioni o le procedure transfrontaliere, come il regolamento sullo sportello digitale unico¹⁹ o la proposta relativa a un punto di accesso unico europeo²⁰. Mentre la presente proposta stabilisce la procedura di diritto societario e le norme specifiche relative alle informazioni sulle società disponibili nei registri delle imprese e/o attraverso il BRIS consentendone l'utilizzo diretto su base transfrontaliera, il regolamento sullo sportello unico prevede norme generali per la messa a disposizione online di informazioni, procedure e servizi di assistenza relativi al funzionamento del mercato interno. Tale regolamento esclude esplicitamente dal suo ambito di applicazione le procedure relative alla registrazione iniziale di un'attività commerciale nel registro delle imprese e le procedure relative alla costituzione di imprese o società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), o a qualsiasi fascicolo presentato successivamente da queste ultime poiché tali procedure richiedono un approccio globale volto a facilitare soluzioni digitali durante l'intero ciclo di vita di un'impresa²¹. Tuttavia, al fine di garantire sinergie con lo sportello digitale unico, gli Stati membri metteranno a disposizione le informazioni circa le procedure online previste dalla presente proposta su siti web accessibili mediante lo sportello digitale unico²². Il punto di accesso unico europeo, che si concentra principalmente su informazioni sui mercati finanziari relative a entità e prodotti e destinate agli investitori e mira a soddisfare le esigenze del mercato, si rivolgerà a diversi utenti previsti, con informazioni e relative modalità di accesso e utilizzo diverse rispetto al BRIS, sul quale si basa la presente proposta.

La presente proposta si concentra sulle esigenze degli utenti diretti, quali le società, gli altri portatori di interessi e le autorità pubbliche, di accedere e utilizzare, nel contesto transfrontaliero, dati ufficiali affidabili e aggiornati sulle imprese provenienti dai registri delle imprese sulla base di obblighi giuridici. Pertanto essa non riguarda il riutilizzo delle informazioni sulle società contenute nei registri delle imprese a fini commerciali e non commerciali, il quale è disciplinato dalla direttiva sull'apertura dei dati²³. La proposta non contempla nemmeno l'obbligo previsto per i registri di imprese in qualità di registri di imprese a fini statistici, che è disciplinato dal regolamento relativo alle statistiche europee sulle imprese²⁴.

¹⁷ [Portale europeo della giustizia elettronica – Registri d'insolvenza e fallimentari - ricerca di debitori insolventi nell'UE \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/ejustice/portale/europa.eu).

¹⁸ Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE (COM(2021) 565 final).

¹⁹ Regolamento (UE) 2018/1724.

²⁰ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (COM(2021) 723 final).

²¹ Cfr. il considerando 23 e l'allegato II del regolamento (UE) 2018/1724.

²² Secondo l'approccio descritto nella direttiva (UE) 2019/1151, considerando 9 e articolo 13 *septies*. Il considerando 9 chiarisce inoltre la distinzione tra tale direttiva e il regolamento sullo sportello digitale unico.

²³ Direttiva (UE) 2019/1024.

²⁴ Regolamento (UE) 2019/2152.

Inoltre le disposizioni volte ad abolire la legalizzazione o formalità analoghe, come l'apostilla per le informazioni certificate sulle società ottenute dai registri delle imprese, sono complementari al regolamento relativo ai documenti pubblici²⁵. Ciò comprende i documenti pubblici per i cittadini (quali certificati di nascita, atti notarili di matrimonio e sentenze) e prevede che le relative copie autentiche rilasciate dalle autorità di uno Stato membro dell'UE debbano essere accettate come autentiche dalle autorità di un altro Stato membro dell'UE senza che sia necessario un timbro di autenticità (ossia l'apostilla).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 50, paragrafi 1 e 2, TFUE, che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare disposizioni per realizzare la libertà di stabilimento. Questa base giuridica è già stata utilizzata dal legislatore dell'UE per agire nel settore del diritto societario. In particolare, l'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), mira ad assicurare "una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle diverse attività interessate". L'articolo 50, paragrafo 2, lettera c), consente la soppressione delle procedure e pratiche amministrative che sono di ostacolo alla libertà di stabilimento. L'articolo 50, paragrafo 2, lettera f), consente "la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento", per quanto riguarda la costituzione sia di succursali che di filiali. L'articolo 50, paragrafo 2, lettera g) consente di ricorrere a misure di coordinamento per proteggere gli interessi dei soci e di altri portatori di interessi. Migliorando la cooperazione tra le autorità degli Stati membri attraverso il sistema di interconnessione dei registri, eliminando gli ostacoli amministrativi alla libertà di stabilimento, anche per quanto riguarda la costituzione di controllate e succursali transfrontaliere, e prevedendo nuovi obblighi di pubblicità armonizzati, la presente proposta contribuirà alla realizzazione della libertà di stabilimento sancita dall'articolo 50 TFUE.

L'articolo 50 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 114, paragrafo 1, TFUE, consente di adottare misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. La presente proposta mira altresì ad affrontare la frammentazione degli approcci normativi nazionali all'utilizzo e all'accettazione transfrontalieri delle informazioni sulle società contenute nei registri delle imprese, nonché degli atti notarili o amministrativi nel contesto delle procedure previste dalla direttiva codificata sul diritto societario. La presente proposta contribuirà al funzionamento del mercato interno sancito dall'articolo 114 TFUE tramite l'introduzione di controlli uniformi delle informazioni sulle società prima della loro iscrizione nei registri delle imprese al fine di migliorarne l'affidabilità, l'eliminazione degli ostacoli amministrativi all'utilizzo di tali informazioni in situazioni transfrontaliere, anche in sede giudiziale o amministrativa, e l'introduzione di un certificato delle società UE armonizzato.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Nel complesso la presente proposta legislativa si propone di garantire il buon funzionamento del mercato unico dell'UE agevolando l'accesso e l'utilizzo transfrontalieri delle informazioni sulle società in situazioni transfrontaliere. L'intervento a livello dell'UE presenta un forte

²⁵ Regolamento (UE) 2016/1191.

valore aggiunto, in quanto i problemi affrontati dalla presente proposta non sono limitati al territorio di uno Stato membro, ma sono di natura transfrontaliera, in particolare a causa delle discrepanze tra le legislazioni nazionali. Gli Stati membri non sono in grado di apportare da soli miglioramenti sufficienti per la risoluzione di tali problemi.

Al fine di ampliare la portata dei dati sulle società disponibili a livello dell'UE attraverso il BRIS, è necessaria un'azione coordinata per garantire che tutti gli Stati membri dispongano dei dati nei rispettivi registri delle imprese e che i dati siano accessibili in un formato comparabile e multilingue in modo centralizzato a livello dell'UE attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Tale sistema è già esistente e operativo a livello dell'UE. Analogamente, è necessaria un'azione coordinata per garantire che i dati sulle società siano oggetto di controlli comuni prima della loro iscrizione nei registri nazionali delle imprese, al fine di migliorarne l'affidabilità e agevolarne l'utilizzo in situazioni transfrontaliere. Inoltre, al fine di consentire l'utilizzo transfrontaliero dei dati sulle società, compresa l'applicazione del principio "una tantum", è necessario eliminare gli ostacoli nelle situazioni transfrontaliere. Analogamente, il valore aggiunto derivante dal collegamento dei sistemi di interconnessione dei registri a livello dell'UE può essere ottenuto solo intervenendo a livello dell'Unione.

Agendo individualmente, gli Stati membri continuerebbero ad applicare le loro norme al riguardo e, con esse, avrebbero poche possibilità di risolvere i casi transfrontalieri in modo compatibile. È perciò evidente che, in assenza di un intervento a livello dell'UE, le diverse misure adottate a livello nazionale condurrebbero probabilmente a soluzioni nazionali divergenti. Le PMI continuerebbero a trovarsi di fronte ad ostacoli che renderebbero più difficile l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e i costi supplementari andrebbero a penalizzare in particolare le stesse società. In tale contesto l'intervento mirato dell'UE sotto forma della presente proposta è conforme al principio di sussidiarietà.

• **Proporzionalità**

Le misure introdotte dalla presente proposta sono proporzionate all'obiettivo di aumentare la quantità e l'affidabilità dei dati sulle società disponibili nei registri delle imprese e/o attraverso il BRIS e di consentirne l'utilizzo diretto in situazioni transfrontaliere. Le disposizioni proposte sono adeguatamente mirate in quanto si concentrano sulle esigenze degli utenti diretti (ad es. imprese, altri portatori di interessi e autorità pubbliche) di utilizzare dati ufficiali affidabili e aggiornati sulle imprese disponibili nei registri delle imprese nel contesto transfrontaliero (cfr. il punto 1.3 della valutazione d'impatto). La proposta si concentra sugli aspetti transfrontalieri e introduce soluzioni alle quali gli Stati membri non potrebbero pervenire da soli. Gli elementi di armonizzazione sono limitati a quanto necessario e proporzionato per conseguire gli obiettivi prefissati, rispettando nel contempo le tradizioni giuridiche nazionali, comprese quelle che prevedono, nell'ambito delle procedure di diritto societario, l'intervento di un notaio e, ove possibile, offrendo agli Stati membri la flessibilità necessaria per soddisfare i requisiti in linea con i loro ordinamenti e sistemi nazionali. Inoltre, la proposta non introduce nuovi sistemi, ma si basa sull'uso del sistema di interconnessione dei registri, già esistente e operativo, nonché sul regolamento eIDAS²⁶ e sulla proposta del 2021 di modifica di tale regolamento per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea²⁷.

Il pacchetto di misure prescelte consente di affrontare nel modo più efficace gli obiettivi in quanto farà sì che la maggior parte delle informazioni sia disponibile a livello transfrontaliero

²⁶ Regolamento (UE) 910/2014.

²⁷ COM(2021) 281 final.

e collegherà il BRIS ad altri due sistemi di interconnessione dei registri dell'UE. Ciò accrescerà notevolmente la trasparenza sulle società dell'UE nel mercato unico. Il pacchetto apporterà inoltre notevoli vantaggi in termini di maggiore certezza del diritto, in quanto stabilirà controlli ex ante e introdurrà, nel contempo, ulteriori requisiti procedurali comuni per mantenere aggiornate le informazioni sulle società. Inoltre esso avrà il massimo impatto positivo sulla possibilità di utilizzare direttamente i dati sulle società in situazioni transfrontaliere, in quanto non solo applicherà il principio "una tantum" alla costituzione di controllate e succursali transfrontaliere, ma introdurrà anche il certificato delle società UE e abolirà formalità quali l'apostilla (cfr. il punto 7.2 della valutazione d'impatto).

Il pacchetto si limita a quanto è necessario per attuare le misure selezionate. Dall'analisi basata su più criteri effettuata per tutte le opzioni strategiche, che ha tenuto conto dell'efficacia, efficienza, coerenza e proporzionalità di tali opzioni, è emerso che tutte le opzioni presentavano un impatto positivo netto e le misure prescelte hanno ottenuto il punteggio più elevato nell'analisi (cfr. il punto 6.5 della valutazione d'impatto e l'allegato 4 sulla metodologia).

In linea con il principio di proporzionalità, l'iniziativa prevista si limiterà a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi affrontando questioni transfrontaliere specifiche (ossia le esigenze degli utenti diretti in termini di accesso e utilizzo dei dati ufficiali transfrontalieri sulle imprese disponibili nei registri delle imprese). Tale obiettivo non potrebbe essere conseguito dagli Stati membri da soli.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è presentata in forma di direttiva che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 e la direttiva 2009/102/CE. La direttiva (UE) 2017/1132 disciplina il diritto societario a livello dell'UE e la direttiva 2009/102/CE la integra con disposizioni specifiche per le società unipersonali.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La proposta mira a introdurre nuove disposizioni, e nella misura necessaria, a integrare quelle esistenti, al fine di aumentare la quantità di dati sulle società disponibili nei registri delle imprese e/o attraverso il BRIS e migliorarne l'affidabilità. Essa mira inoltre a consentire l'utilizzo diretto dei dati sulle società disponibili nei registri delle imprese al momento della costituzione di succursali e controllate transfrontaliere e nell'ambito di altre attività e situazioni transfrontaliere. Pertanto non è stata effettuata alcuna valutazione delle norme vigenti.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha svolto ampie attività di consultazione nell'ambito della presente iniziativa al fine di raccogliere i pareri dei pertinenti gruppi di portatori di interessi. Questi hanno compreso i registri delle imprese, le autorità nazionali quali le autorità fiscali e quelle competenti in materia di diritto del lavoro, le imprese, comprese le PMI e le associazioni di imprese, gli operatori del diritto coinvolti nelle procedure di diritto societario, i sindacati, nonché gli investitori, i creditori, i cittadini e gli esperti accademici. Le attività di consultazione hanno compreso una valutazione d'impatto iniziale, una consultazione pubblica, una consultazione specifica delle PMI, colloqui mirati con i principali portatori di interessi, colloqui con operatori del diritto specializzati nel diritto societario, nonché discussioni con

esperti di diritto societario dei ministeri degli Stati membri e registri delle imprese in seno al gruppo di esperti di diritto societario. Le informazioni raccolte sono confluite nella presente proposta.

Nell'estate del 2021 la Commissione ha raccolto i riscontri sulla valutazione d'impatto iniziale forniti da vari portatori di interessi (tra cui autorità pubbliche (registri delle imprese), associazioni di imprese, imprese, cittadini e operatori del diritto). La consultazione pubblica su "Perfezionare il diritto societario digitale" si è svolta dal 21 dicembre 2021 all'8 aprile 2022²⁸. La Commissione ha ricevuto 83 risposte da associazioni di imprese, cittadini dell'UE, autorità pubbliche, imprese, operatori del diritto e notai, istituzioni accademiche/di ricerca, organizzazioni non governative e sindacati. La consultazione specifica delle PMI, avvenuta attraverso un "gruppo PMI"²⁹, si è svolta tra il 2 maggio e il 10 giugno 2022. Hanno risposto 158 portatori di interessi e la maggior parte delle risposte sono state presentate da PMI costituite sotto forma di società di capitali. Inoltre sono stati organizzati sondaggi mirati online (ai quali hanno partecipato registri delle imprese, autorità pubbliche, giuristi, organizzazioni di imprese e finanziarie, nonché singole imprese) e due seminari virtuali con imprese e registri delle imprese, che si sono tenuti nel quadro di uno studio realizzato da un contraente esterno³⁰ per conto della Commissione nell'ambito della presente iniziativa.

Nell'ambito di tali attività di consultazione, un'ampia maggioranza dei portatori di interessi, tra cui PMI, ha confermato di aver incontrato difficoltà nel reperire informazioni sulle imprese. Tali difficoltà comprendevano il fatto che le informazioni sulle imprese in diversi Stati membri non erano comparabili e che non fosse possibile reperire informazioni pertinenti sulle società a livello dell'UE, ma solo nei registri nazionali delle imprese, nonché la presenza di difficoltà linguistiche. Tutti i gruppi di portatori di interessi consultati (imprese, autorità, organizzazioni di imprese, registri delle imprese, sindacati, operatori del diritto, cittadini) hanno espresso il loro sostegno a favore di una maggiore armonizzazione delle informazioni sulle società a livello dell'UE, mentre le associazioni di imprese hanno sottolineato che non dovrebbero essere imposti costi aggiuntivi alle imprese. La maggioranza dei portatori di interessi (in particolare le autorità, i registri delle imprese e gli operatori del diritto) ha notato inoltre che sarebbe utile collegare il BRIS ai sistemi di interconnessione dell'UE dei registri dei titolari effettivi e dei registri fallimentari.

Nell'ambito delle attività di consultazione, molti portatori di interessi hanno sottolineato l'importanza di disporre di dati affidabili sulle imprese. L'importanza di controlli adeguati volti a garantire l'affidabilità dei dati sulle società contenuti nei registri delle imprese è stata sottolineata in particolare dagli operatori del diritto, compresi i notai. Le attività di consultazione hanno inoltre confermato che le imprese, comprese le PMI, incontrano difficoltà nell'utilizzare le informazioni già presenti nel rispettivo registro nazionale delle imprese, nelle interazioni con le autorità competenti, nei procedimenti giudiziari o nella costituzione di controllate o succursali in un altro Stato membro, in particolare a causa della necessità di fornire una traduzione certificata dei documenti societari e di ottenere la legalizzazione di questi ultimi (apostilla). In generale i portatori di interessi si sono espressi a favore delle misure previste per facilitare l'utilizzo transfrontaliero dei dati sulle società. Ad esempio, molti rispondenti, in particolare le PMI, hanno ritenuto che il fatto di non dover ripresentare le informazioni al momento della costituzione di controllate/succursali in un altro

²⁸ [Perfezionare il diritto societario digitale](#).

²⁹ Il gruppo PMI è uno strumento che consente alla Commissione di consultare le PMI in modo mirato ed è organizzato in collaborazione con i partner della rete Enterprise Europe.

³⁰ [Diritto societario e governo societario \(europa.eu\)](#).

Stato membro o di disporre di un estratto comune della società ridurrebbe i costi amministrativi. Le consultazioni con gli avvocati specializzati in materia di diritto societario hanno inoltre confermato che l'applicazione del principio "una tantum" e l'abolizione delle formalità ridurrebbero i costi e i tempi necessari per le procedure. Gli operatori del diritto, compresi i notai, hanno accolto con favore l'idea di un estratto comune della società.

La Commissione ha inoltre organizzato una serie di incontri bilaterali con i principali portatori di interessi nel settore del diritto societario che rappresentano le imprese, gli operatori del diritto e i lavoratori per discutere le questioni di maggiore rilevanza per loro. La Commissione ha inoltre organizzato una serie di colloqui con gli operatori del diritto che operano nel settore del diritto societario, i quali hanno presentato esempi concreti di oneri amministrativi, costi e tempi necessari per le procedure, nonché esigenze pratiche di miglioramento.

Nel 2021-2022 si sono tenute tre riunioni del gruppo di esperti di diritto societario (CLEG)³¹, alle quali hanno partecipato i rappresentanti dei ministeri competenti in materia di diritto societario degli Stati membri al fine di discutere le principali questioni strategiche relative all'iniziativa "Perfezionare il diritto societario digitale"³². In generale gli esperti degli Stati membri si sono dimostrati aperti e hanno espresso sostegno alle misure previste dalla presente proposta. Gli Stati membri in generale hanno riconosciuto l'importanza di migliorare la trasparenza dei dati sulle società e hanno espresso sostegno alla proposta di ampliare i dati sulle società disponibili nel BRIS. Il collegamento dei diversi sistemi di interconnessione dei registri con il BRIS è stato ritenuto utile. Nel corso delle discussioni gli Stati membri hanno sollevato interrogativi circa il potenziale impatto sui registri nazionali delle imprese e hanno riscontrato alcune sfide in tale contesto, chiedendo inoltre informazioni sul rapporto tra le misure proposte e le norme vigenti a livello nazionale e dell'UE. In generale, gli Stati membri hanno anche riconosciuto l'importanza di disporre di dati affidabili sulle imprese e hanno espresso le loro opinioni sul modo in cui i controlli ex ante delle informazioni sulle società dovrebbero tenere conto dei controlli nazionali già in atto. Molti Stati membri hanno espresso il loro sostegno a favore delle misure volte a facilitare l'utilizzo transfrontaliero delle informazioni sulle società (ad es. l'introduzione del principio "una tantum" per la costituzione di controllate e succursali transfrontaliere, l'estratto comune della società e l'abolizione delle formalità relative alla legalizzazione). Gli Stati membri hanno inoltre formulato osservazioni su tali questioni, ad esempio sulle informazioni da includere nell'estratto comune della società o sull'importanza della certificazione dei documenti societari da parte dei registri.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione si è inoltre avvalsa dei risultati di uno studio realizzato da un contraente esterno³³ per contribuire a raccogliere elementi di prova per la presente iniziativa. Tale studio comprendeva una mappatura giuridica dei sistemi nazionali di diritto societario di tutti gli Stati membri, sondaggi mirati online, inclusi due seminari virtuali, e una valutazione qualitativa e quantitativa dell'impatto delle potenziali misure.

Il gruppo informale di esperti di diritto societario, composto da 17 accademici e professionisti legali specializzati in diritto societario provenienti da 12 Stati membri e paesi dell'Associazione europea di libero scambio, ha redatto due relazioni su questioni pertinenti

³¹ [Registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi \(europa.eu\).](#)

³² A due di tali riunioni ha partecipato anche il CLEG-BRIS, il sottogruppo del CLEG che si occupa del BRIS e che riunisce i rappresentanti degli Stati membri competenti in materia di registri delle imprese.

³³ [Diritto societario e governo societario \(europa.eu\).](#)

alla presente iniziativa, sulla trasparenza dei dati in materia di diritto societario e sull'utilizzo transfrontaliero dei dati sulle società³⁴.

- **Valutazione d'impatto**

La valutazione d'impatto della presente proposta è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo il 12 ottobre 2022. Il 14 ottobre il comitato ha emesso un parere positivo con riserve³⁵ e nella versione finale della valutazione d'impatto si è tenuto debitamente conto delle raccomandazioni del comitato.

La valutazione d'impatto ha analizzato le opzioni strategiche in quattro settori principali pertinenti alla presente iniziativa. Sono state valutate tre opzioni strategiche per **rendere disponibile un maggior numero di dati sulle società nei registri delle imprese e/o nel BRIS**. Tali opzioni consistono in diversi raggruppamenti di dati sulle società e variano in termini di disponibilità o meno di dati nei registri delle imprese, nonché in termini di portata, ossia numero di imprese interessate. L'opzione prescelta è stata quella di rendere disponibili nei registri nazionali/nel BRIS le informazioni su società di persone, succursali di società di paesi terzi, strutture di gruppo e assetto proprietario dei gruppi transfrontalieri, nonché sede di direzione e sede dell'attività economica principale. Sono state valutate due opzioni per **interconnettere il BRIS con altri sistemi di interconnessione dei registri a livello dell'UE e consentire ricerche più efficaci**. L'opzione prescelta prevede il collegamento del BRIS ai sistemi BORIS e IRI, l'impiego dell'identificativo unico europeo della società e l'introduzione di nuove funzionalità di ricerca nel BRIS. Sono state valutate due opzioni per **garantire un'adeguata verifica dei dati sulle società prima della loro iscrizione nel registro delle imprese**. L'opzione prescelta consiste nell'introdurre l'obbligo di verificare un elenco armonizzato di elementi e alcuni requisiti procedurali di base comuni al fine di garantire che i dati sulle società siano affidabili e aggiornati. Inoltre sono state valutate tre opzioni per **consentire l'utilizzo transfrontaliero diretto dei dati sulle società disponibili nei registri delle imprese in situazioni transfrontaliere**. L'opzione prescelta prevede l'introduzione del principio "una tantum" per la costituzione di controllate o succursali in un altro Stato membro, la fornitura di un estratto armonizzato comune della società nell'UE, la garanzia del riconoscimento reciproco di taluni dati sulle società e l'abolizione delle formalità (apostilla). **L'opzione strategica prescelta in generale** consiste in un pacchetto di misure selezionate nell'ambito di ciascuna delle quattro questioni principali. Le misure sono state considerate sinergiche e, come tali, tutte necessarie per affrontare nel modo più efficace gli obiettivi della presente proposta. Ad esempio, il pacchetto non solo renderebbe disponibile e più facilmente accessibile in tutta l'UE un maggior numero di dati sulle società, ma garantirebbe anche una maggiore affidabilità di tali dati. Ciò rappresenterebbe a sua volta il presupposto per consentire l'utilizzo diretto di tali dati in tutto il mercato unico.

Mettendo a disposizione del pubblico un maggior numero di dati sulle società nei registri delle imprese e a livello dell'UE attraverso il BRIS e migliorando l'affidabilità di tali dati, il pacchetto di misure prescelte dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi delle **società** nel complesso, il che, a sua volta, agevolerà l'accesso ai finanziamenti e la costituzione di imprese. Inoltre l'agevolazione dell'utilizzo transfrontaliero di tali dati in caso di costituzione di nuove controllate o succursali in un altro Stato membro o in altre situazioni transfrontaliere, anche in sede giudiziale o amministrativa, dovrebbe tradursi in notevoli risparmi sui costi ricorrenti. Di conseguenza, ciò dovrebbe semplificare notevolmente lo svolgimento delle attività imprenditoriali transfrontaliere e facilitare l'accesso ai mercati di altri Stati membri.

³⁴ [Registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/economy_finance/registri-dei-gruppi-di-esperti-della-commissione-e-di-altri-organismi-analoghi-europa-eu).

³⁵ SWD(2023) 179.

I risparmi sui costi ricorrenti (riduzione degli oneri amministrativi) per le società che costituiscono nuove controllate o succursali transfrontaliere e per tutte le società che svolgono attività imprenditoriali transfrontaliere sono stimati a circa 437 milioni di EUR all'anno. Nel contempo il pacchetto comporterà spese una tantum per talune società (ossia quelle che attualmente non presentano informazioni specifiche ad alcun registro) stimate a circa 311 milioni di EUR. Tali spese saranno limitate dal fatto che gli Stati membri non dovrebbero, ad esempio, applicare oneri separatamente per ciascuna nuova registrazione dei dati sulle società. I benefici ricorrenti attesi per le imprese sarebbero pertanto di gran lunga superiori alle spese una tantum e l'iniziativa ridurrà notevolmente gli oneri amministrativi a carico delle società nel mercato unico.

Il presente pacchetto rappresenta un proseguimento degli sviluppi relativi alla digitalizzazione realizzati fino ad oggi nel settore del diritto societario. L'aumento dell'accessibilità e dell'affidabilità dei dati sulle società e il miglioramento dei collegamenti tra i **registri delle imprese**, sia grazie all'applicazione del principio "una tantum" che attraverso il collegamento di altri sistemi/registri a livello dell'UE al BRIS, dovrebbero agevolare il lavoro dei registri a causa della semplificazione delle modalità di ricerca dei dati sulle società forniti da altri Stati membri e della minore necessità di richiedere documenti alle società. Considerata la necessità che i registri delle imprese adeguino i sistemi informatici, le spese una tantum del pacchetto sono stimate a circa 5,4 milioni di EUR per tutti i registri delle imprese complessivamente. I costi ricorrenti, ad es. quelli relativi all'effettuazione della verifica ex ante dei dati sulle società, sono stimati a circa 4 milioni di EUR all'anno per tutti i registri. Tuttavia gli Stati membri potrebbero basarsi sugli investimenti in ambito informatico già effettuati per il BRIS negli ultimi anni e i costi di adeguamento relativi alla verifica dovrebbero essere limitati, dati i controlli ex ante già predisposti in molti Stati membri. È inoltre probabile che vi sarà una perdita di entrate per i registri che richiedono il pagamento di oneri per gli estratti comuni della società ai fini dell'utilizzo transfrontaliero, stimata a circa 7,9 milioni di EUR per tutti i registri.

Per quanto riguarda le altre **autorità**, un accesso più agevole a un maggior numero di dati affidabili sulle imprese faciliterebbe il loro lavoro, in quanto esse potrebbero consultare i dati sulle società direttamente nei registri delle imprese e nel BRIS e quindi richiedere meno documenti alle società, con conseguenti risparmi. Sebbene le autorità incaricate dell'emissione delle apostille perderanno entrate per un valore stimato a 9,5 milioni di EUR all'anno, l'abolizione dell'apostilla dovrebbe comportare una riduzione degli oneri amministrativi complessivi, se si considerano l'attuale incertezza giuridica nonché le risorse umane e la tempistica necessarie per l'emissione dell'apostilla.

Il pacchetto dovrebbe inoltre essere molto vantaggioso per la **società in generale**, compresi i consumatori, considerato l'impatto positivo che si prevede in termini di fornitura di dati più accessibili e affidabili sulle imprese in tutta l'UE. Esso consentirà pertanto ai consumatori di compiere scelte più informate in caso di acquisti o stipulazione di contratti con società di altri Stati membri. L'aumento della disponibilità, dell'accessibilità e dell'affidabilità dei dati sulle società a livello transfrontaliero favorirà la lotta contro gli abusi e le frodi. La presente iniziativa contribuirà pertanto a creare un mercato unico più equo.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta dovrebbe apportare **alle imprese, in particolare alle PMI notevoli vantaggi in termini di semplificazione**. Un accesso più agevole ai dati delle imprese e l'eliminazione degli ostacoli amministrativi e finanziari al loro utilizzo transfrontaliero andranno a vantaggio delle PMI, in particolare poiché queste non dispongono delle risorse finanziarie e amministrative delle grandi imprese. Inoltre le PMI beneficeranno notevolmente di una

maggior certezza del diritto, in quanto sono maggiormente interessate da norme poco chiare e complesse rispetto alle imprese più grandi. L'iniziativa andrà anche a vantaggio delle start-up, in quanto risponde agli inviti a facilitare l'espansione delle start-up in base allo standard per nazioni favorevoli alle start-up³⁶.

Accrescendo la trasparenza e la fiducia nel mercato, facilitando la costituzione di imprese in un altro Stato membro ed esercitando un impatto positivo sulle attività transfrontaliere, la proposta dovrebbe stimolare gli scambi, i servizi e i flussi di investimenti transfrontalieri e contribuire così alla competitività e alla crescita nel mercato unico. Le misure in questione si applicheranno a circa 16 milioni di società di capitali e 2 milioni di società di persone nell'UE.

La proposta dovrebbe comportare per le società un notevole risparmio sui costi amministrativi ricorrenti, pari a circa 437 milioni di EUR all'anno. Allo stesso tempo, ciò potrebbe comportare nuove spese una tantum per le società per la presentazione di informazioni al registro, stimate a circa 311 milioni di EUR. Nel complesso, i risparmi ricorrenti per le imprese dovrebbero superare di gran lunga le spese una tantum connesse alla presentazione di dati supplementari sulle imprese.

La presente proposta perfeziona ulteriormente il diritto societario digitale dell'UE **attraverso l'uso di strumenti e processi digitali**. Essa mira, ad esempio, ad aumentare la disponibilità delle informazioni sulle società, in particolare a livello transfrontaliero, mettendo a disposizione un maggior numero di dati sulle società online attraverso il BRIS sul portale della giustizia elettronica. Al fine di accrescere ulteriormente la trasparenza, essa prevede il collegamento del BRIS ad altri sistemi di interconnessione dei registri a livello dell'UE, tutti disponibili attraverso il portale della giustizia elettronica. Ciò contribuirà notevolmente, a sua volta, a creare amministrazioni pubbliche più connesse a livello dell'UE. Per eliminare gli oneri amministrativi in caso di utilizzo, da parte delle società e delle autorità pubbliche, delle informazioni sulle società in tutta l'UE, la proposta introduce il certificato delle società UE e la procura digitale dell'UE e applica il principio "una tantum" in caso di costituzione di controllate e succursali transfrontaliere grazie all'efficacia e alla sicurezza dello scambio elettronico delle informazioni tra i registri attraverso il BRIS. La proposta si concentra sulle copie in formato elettronico e sugli estratti di documenti o informazioni sulle società e sottolinea l'importanza della loro certificazione in linea con il regolamento eIDAS. Essa è pertanto pronta per il digitale, in quanto dipende fortemente dall'uso delle tecnologie e dei dati digitali. La proposta fornisce inoltre soluzioni "digitali per definizione" per accrescere la trasparenza sulle imprese dell'UE e procedure di diritto societario "digitali per definizione" per agevolare l'uso dei dati sulle società in tutto il mercato unico.

Sebbene la proposta si concentri principalmente sulle procedure online, nonché sulle copie e gli estratti in formato elettronico di documenti o informazioni sulle società, le disposizioni ivi contenute tengono conto sia dell'ambiente digitale che di quello fisico e riguardano anche le procedure fisiche, ad esempio qualsiasi altra forma di costituzione di società che non sia interamente online, nonché copie ed estratti cartacei.

Grazie alla maggiore possibilità di utilizzare procedure e strumenti digitali tra i registri delle imprese e le società, nonché tra i vari registri delle imprese, e a una maggiore applicazione del principio "una tantum", la presente proposta avrà anche alcuni impatti positivi sull'ambiente.

³⁶ [Standard per nazioni favorevoli alle start-up](#) - per consentire la presentazione di documenti legali provenienti da altre giurisdizioni dell'UE come prova della costituzione di una start-up (o di una controllata di una start-up esistente che si sta espandendo nel mercato unico).

Essa è pertanto considerata coerente con il principio "non arrecare un danno significativo", con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della Normativa europea sul clima³⁷ e con gli obiettivi per il 2030 e il 2040. La presente proposta contribuirà inoltre indirettamente al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 8 sul lavoro dignitoso e alla crescita economica, in quanto migliorerà il clima imprenditoriale nel mercato unico.

• **Diritti fondamentali**

La proposta agevolerà l'attuazione del diritto di stabilimento in tutti gli Stati membri, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ci si attende un impatto positivo sulle imprese in termini di sfruttamento delle opportunità offerte dal mercato unico, in particolare per quanto riguarda la libertà d'impresa di cui all'articolo 16 della Carta. La proposta richiederà l'effettuazione di determinate operazioni di trattamento dei dati, compresa la divulgazione di dati personali che interferirà con il diritto alla protezione della vita personale di cui all'articolo 7 e con il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la proposta richiederà la divulgazione e l'accesso transfrontaliero a determinate informazioni in relazione ai soggetti giuridici (ad es. le società di persone), compresi alcuni dati personali come le informazioni sui partner commerciali e sugli azionisti con un unico socio. Tali dati sono solitamente già pubblici negli Stati membri e la presente proposta li rende disponibili a livello transfrontaliero attraverso il BRIS. Gli Stati membri possono anche trattare alcuni dati personali per verificare i dati sulle società, come già avviene negli Stati membri. Il collegamento del BRIS con altri sistemi di interconnessione dell'UE non inciderà sulla protezione dei dati personali, in quanto ciascun sistema manterrà le proprie norme e requisiti in materia di accesso. Le soluzioni proposte sono necessarie e proporzionate per migliorare la trasparenza, instaurare un clima di fiducia tra gli Stati membri e garantire la certezza del diritto e la tutela dei terzi nell'utilizzo transfrontaliero delle informazioni sulle società, nonché per promuovere la lotta contro le frodi e gli abusi, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato unico. Gli Stati membri garantiranno inoltre la protezione dei dati personali in linea con l'articolo 8 della Carta e il diritto dell'UE in materia di protezione dei dati, compresa la giurisprudenza pertinente³⁸.

La presente proposta aumenterà la disponibilità delle informazioni sulle società nei registri delle imprese, in particolare a livello transfrontaliero. In tale contesto occorre prestare particolare attenzione all'accessibilità da parte delle persone con disabilità, visti gli ostacoli supplementari che queste devono affrontare. Le politiche dell'Unione nei confronti delle persone con disabilità si fondano sul diritto primario dell'UE, compreso l'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (sul diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD). In particolare l'UNCRPD, di cui l'Unione e i suoi Stati membri sono parti, impone agli Stati firmatari di adottare misure adeguate per garantire che le persone con disabilità abbiano accesso, su un piano di parità con gli altri, all'informazione e alle comunicazioni, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico. In linea con quanto precede, la strategia

³⁷ Regolamento (UE) 2021/1119, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica.

³⁸ Regolamento (UE) 2016/679, regolamento (UE) 2018/1725, ad es. la causa C-398/15 Manni.

per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 sottolinea che l'accessibilità agli ambienti fisici e virtuali, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), ai beni e ai servizi, compresi i trasporti e le infrastrutture, è un fattore abilitante dei diritti e un prerequisito per la piena partecipazione delle persone con disabilità su un piano di parità con gli altri. Di conseguenza, l'accesso alle informazioni sulle società contenute nei registri delle imprese dovrebbe essere concesso conformemente ai requisiti di accessibilità per le persone con disabilità previsti dal diritto dell'Unione e nazionale applicabile. Inoltre, al fine di garantire l'accesso alle informazioni sulle imprese fornite dai registri delle imprese in tutti gli Stati membri su un piano di parità con gli altri utenti, il riesame dovrebbe comprendere una valutazione della possibilità di adottare misure supplementari per rispondere pienamente alle esigenze delle persone con disabilità.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta dovrebbe avere una certa incidenza sul bilancio degli Stati membri, che è stata stimata nella valutazione d'impatto della presente proposta ed è descritta nella sezione precedente relativa alla valutazione d'impatto.

Per quanto riguarda l'incidenza sul bilancio dell'UE, la presente proposta amplia la portata del sistema BRIS. A tal fine occorrerà sviluppare ulteriormente le specifiche tecniche e le norme già esistenti, sviluppare ulteriormente il sistema e coordinare le attività intraprese dalle autorità nazionali per attuare i necessari sviluppi informatici a livello nazionale. Lo svolgimento di tali compiti non richiederà l'aumento del personale della Commissione incaricato della gestione aziendale (1 equivalente a tempo pieno/ETP) e della gestione dei progetti (1,25 ETP) del BRIS. Inoltre anche i fondi stanziati per la manutenzione periodica del sistema BRIS (attualmente pari a circa 2 milioni di EUR all'anno, forniti nel quadro del programma Europa digitale) saranno sufficienti per svolgere i compiti previsti dalla presente proposta.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione aiuterà gli Stati membri a recepire le disposizioni della presente proposta attraverso una stretta cooperazione con gli esperti nazionali di diritto societario all'interno del gruppo CLEG e fornendo, se necessario, orientamenti (ad es. organizzando seminari riguardanti l'attuazione o fornendo consulenza su base bilaterale)³⁹. Inoltre la Commissione monitorerà l'attuazione delle misure proposte e garantirà che essa sia in linea con la proposta di normativa su un'Europa interoperabile⁴⁰ e il quadro europeo di interoperabilità⁴¹, incoraggiando in tal modo l'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale in Europa. Il monitoraggio consisterà nell'analizzare l'impatto della proposta sull'accessibilità e l'affidabilità dei dati sulle società ottenuti dai registri delle imprese e attraverso il BRIS tramite contatti mirati con i portatori di interessi, discussioni con i registri delle imprese all'interno del gruppo CLEG e sulla base delle informazioni raccolte attraverso il BRIS o altri sistemi di interconnessione dei registri dell'UE quali il BORIS e l'IRI. Il monitoraggio

³⁹ Un'assistenza supplementare potrebbe essere disponibile attraverso gli strumenti dell'UE e, tra gli altri, lo strumento di sostegno tecnico, che assiste gli Stati membri con competenze tecniche su misura per concepire, elaborare e attuare le riforme, anche per quanto riguarda la "facilità di fare impresa", l'agenda per la digitalizzazione e l'uso di strumenti digitali.

⁴⁰ COM(2022) 720 final.

⁴¹ COM(2017) 134 final.

comprenderebbe anche l'analisi della misura in cui è stato agevolato l'utilizzo diretto dei dati sulle società a livello transfrontaliero e della misura in cui i portatori di interessi ricorrono alle misure introdotte dalla presente proposta, ad es. esaminando le tendenze relative alla costituzione di controllate e succursali transfrontaliere in tutta l'UE o verificando il numero di certificati delle società UE rilasciati. Alcune delle informazioni pertinenti potrebbero essere ottenute dal BRIS e la Commissione potrebbe raccogliere altre informazioni attraverso contatti mirati con le parti interessate, sondaggi e, ove necessario, studi mirati. Quando sarà stata maturata un'esperienza sufficiente a livello di applicazione delle disposizioni proposte, sarà opportuno redigere una relazione di valutazione per valutare l'impatto della presente proposta. Tale monitoraggio consentirebbe inoltre di analizzare il potenziale in termini di interoperabilità intersettoriale con altri sistemi a livello dell'UE che forniscono meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti, ad esempio nel settore fiscale o in quello della sicurezza sociale o del sistema tecnico "una tantum" istituito a norma del regolamento sullo sportello digitale unico, per basarsi sulle informazioni "di prima mano" sulle società contenute nei registri delle imprese, sulla loro interconnessione a livello dell'UE e sull'uso dell'EUID per collegare le informazioni disponibili su una determinata società in diversi sistemi dell'UE, nonché per evitare duplicazioni e contribuire a creare amministrazioni pubbliche più connesse a livello transfrontaliero nel mercato unico. Il fatto di mettere a disposizione informazioni per il monitoraggio e la valutazione non dovrebbe imporre oneri amministrativi inutili alle parti interessate.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

La proposta consiste nella modifica della direttiva 2009/102/CE relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio e della direttiva (UE) 2017/1132 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario. Per garantire la corretta attuazione di questa direttiva complessa, sarebbe necessario un documento esplicativo, ad esempio sotto forma di tavole di concordanza.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Modifica della direttiva 2009/102/CE

L'articolo 3 della direttiva 2009/102/CE è sostituito. La nuova disposizione mira a garantire che l'identità del socio unico sia sempre pubblicata nei registri nazionali delle imprese e resa accessibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Modifiche della direttiva (UE) 2017/1132

L'articolo 1 estende l'oggetto della direttiva (UE) 2017/1132 ai nuovi settori per i quali la presente proposta introduce nuove misure.

L'articolo 7 è esteso alle società di persone in linea con l'articolo 10.

L'articolo 10 è sostituito da una nuova disposizione che introduce l'obbligo di un controllo preventivo amministrativo o giudiziario e una procedura per il controllo di legalità dell'atto costitutivo delle società di capitali e delle società di persone in una modalità di costituzione interamente online, ibrida o offline. Se una società di persone non dispone di un atto costitutivo, il controllo di legalità si applica a qualsiasi documento che fornisca le stesse informazioni dell'atto costitutivo.

L'articolo 13 modificato comprende, ove specificato nelle disposizioni pertinenti, le società di persone che rientrano nell'ambito di applicazione delle sezioni 1 e 1 *bis* della direttiva (UE) 2017/1132.

L'articolo 13 bis contiene le definizioni relative al nuovo articolo 14 *ter* sui gruppi societari e al nuovo articolo 16 *quinquies* sull'esenzione dalla legalizzazione.

L'articolo 13 ter è modificato per allinearlo alla revisione del regolamento eIDAS per quanto riguarda il portafoglio europeo di identità digitale.

L'articolo 13 quater è modificato per garantire che le norme nazionali in materia di autenticità, accuratezza, affidabilità, attendibilità e forma giuridica appropriata dei documenti o delle informazioni non impediscano l'applicazione delle nuove disposizioni sul certificato delle società UE, sulla procura digitale dell'UE, sui documenti esenti da legalizzazione/apostilla e sulla traduzione di tali documenti.

L'articolo 13 septies modificato sugli obblighi in materia di informazione comprende informazioni sulle norme relative alle società di persone e informazioni sulle norme e sulle procedure relative ai termini di presentazione e altre norme sull'aggiornamento delle informazioni nel registro.

L'articolo 13 octies è modificato per includere il principio "una tantum" in base al quale una società non è tenuta a ripresentare le informazioni contenute nei propri registri al momento della costituzione di una società in un altro Stato membro. I registri si scambiano invece tali informazioni, ossia il registro in cui deve essere registrata la società da costituire recupera tali informazioni dal registro della società già costituita.

L'articolo 13 nonies è modificato per essere in linea con l'articolo 10 modificato.

L'articolo 13 undecies è allineato agli articoli 10 e 15 modificati.

L'articolo 14 è modificato per includere nell'elenco dei documenti e delle informazioni da pubblicare nel registro delle imprese la sede dell'amministrazione centrale e il centro di attività principale nel caso in cui essi non siano ubicati nello stesso Stato membro della sede sociale.

Il nuovo articolo 14 bis introduce un elenco di documenti e informazioni che le società di persone devono obbligatoriamente pubblicare nel registro delle imprese.

Il nuovo articolo 14 ter introduce un obbligo di pubblicità per le informazioni relative ai gruppi. Tale requisito dovrebbe essere soddisfatto sia dalla società capogruppo che dalla controllata. Se la società capogruppo è stabilita al di fuori dell'UE, il pertinente obbligo di pubblicità deve essere adempiuto dalla società madre intermedia nell'UE. Qualora nessuna società madre intermedia sia soggetta al diritto di uno Stato membro, le informazioni richieste dovrebbero essere pubblicate dalla controllata soggetta al diritto di uno Stato membro. Le informazioni relative alle controllate del gruppo situate nell'UE e al di fuori dell'UE devono essere pubblicate dalla società capogruppo nell'UE, dalla società madre intermedia nell'UE o dalla controllata. Tali informazioni dovrebbero essere condivise anche con i registri delle controllate. La visualizzazione del gruppo è disponibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

L'articolo 15 è sostituito. La nuova disposizione introduce un termine per la registrazione delle modifiche di documenti e informazioni contenuti nel registro e di quelle che devono essere rese pubblicamente disponibili dal registro. Impone inoltre agli Stati membri di predisporre procedure per mantenere aggiornate le informazioni contenute nel registro delle imprese, compreso lo stato delle società.

L'articolo 16 è modificato per includere nel suo ambito di applicazione le società di persone e le informazioni pubblicate relative alle società di persone, nonché le informazioni sul gruppo di cui all'articolo 14 *ter* da iscrivere nel registro delle imprese.

L'articolo 16 bis è modificato per includere nell'ambito di applicazione le informazioni sulle società di persone e sui gruppi e per garantire la compatibilità con la proposta xxx relativa al portafoglio europeo di identità digitale.

Il nuovo articolo 16 ter introduce il certificato delle società UE armonizzato.

Il nuovo articolo 16 quater fornisce un modello standard di procura digitale dell'UE che può essere utilizzato nelle procedure transfrontaliere nel contesto della direttiva 2017/1132. Sebbene la procura debba essere redatta e revocata conformemente al diritto nazionale, la disposizione introduce alcune verifiche obbligatorie relative alla sua redazione. La procura dovrebbe essere iscritta nel registro delle imprese della società e i terzi aventi un interesse legittimo dovrebbero avervi accesso.

Il nuovo articolo 16 quinquies impone agli Stati membri di garantire che le copie e gli estratti dei documenti o delle informazioni forniti e le copie autentiche conformi dai registri delle imprese, nonché gli atti notarili e i documenti amministrativi e le relative copie autentiche, nonché le traduzioni certificate, siano esentati da qualsiasi forma di legalizzazione o formalità analoga purché soddisfino determinati requisiti minimi relativi all'origine del documento.

Il nuovo articolo 16 sexies prevede garanzie nel caso in cui le autorità alle quali sono presentate le copie e gli estratti dei documenti o delle informazioni forniti e le copie certificate conformi dai registri delle imprese nutrano dubbi circa l'origine e l'autenticità dei documenti. In caso di dubbi, è introdotta una procedura per verificare l'origine dei documenti attraverso i registri.

Il nuovo articolo 16 septies impone agli Stati membri di esentare dalla traduzione le copie dei documenti e delle informazioni fornite dai registri delle imprese e utilizzate in situazioni transfrontaliere laddove le informazioni sono accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri tramite le note esplicative di cui all'articolo 18 o laddove le informazioni specifiche sono incluse nel certificato delle società UE di cui all'articolo 16 *ter*. La disposizione limita inoltre allo stretto necessario le traduzioni certificate dell'atto costitutivo e dello statuto o di altri documenti forniti dai registri delle imprese.

L'articolo 17 è esteso alle informazioni sulle società di persone soggette all'obbligo di pubblicità.

L'articolo 18 è esteso alle informazioni sulle società di persone e sui gruppi. Inoltre l'articolo 18 modificato specifica quali dati personali dovrebbero essere resi disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Esso chiarisce inoltre che gli Stati membri non dovrebbero conservare i dati personali trasmessi attraverso il sistema di

interconnessione dei registri per fini specifici, salvo se diversamente previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.

Il nuovo articolo 19 bis introduce norme sugli oneri da riscuotere per le informazioni sulle società di persone disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri, analogamente alle norme vigenti in materia di informazioni sulle società di capitali (ossia l'attuale articolo 19).

L'articolo 21 modificato si applica anche alle informazioni soggette all'obbligo di pubblicità sulle società di persone e sui gruppi.

L'articolo 22 è modificato per prevedere i collegamenti di accesso tra il sistema di interconnessione dei registri, l'interconnessione dei registri dei titolari effettivi⁴² e il sistema di interconnessione dei registri fallimentari⁴³.

L'articolo 24 modificato comprende i nuovi atti di esecuzione necessari per attuare le disposizioni specifiche.

L'articolo 26 è modificato per consentire la sua applicazione alle società di persone.

L'articolo 28 modificato specifica che le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive ed elenca i casi in cui le sanzioni devono essere obbligatoriamente applicate.

L'articolo 28 bis è modificato per specificare i dettagli relativi all'applicazione del principio "una tantum" per la registrazione delle succursali (per allinearli alle norme di cui all'articolo 13 *octies* (come modificato) per la costituzione di succursali transfrontaliere) laddove una società registra una succursale in un altro Stato membro.

L'articolo 28 ter è modificato per essere in linea con l'articolo 15 modificato.

L'articolo 30 è modificato sopprimendo la lettera b) del paragrafo 2, in quanto essa è ora contemplata dall'articolo 16 *ter* sul certificato delle società UE.

L'articolo 36 modificato prevede che le informazioni sulle succursali di paesi terzi siano rese pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri e specifica quali informazioni dovrebbero essere accessibili gratuitamente.

L'articolo 40 è modificato per disporre che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

L'allegato II *ter* introduce l'elenco delle società di persone negli Stati membri contemplate dalla direttiva.

⁴² Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

⁴³ Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione) (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1, l'articolo 50, paragrafo 2, e l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio³ stabilisce, tra l'altro, le norme in materia di pubblicità delle informazioni di una società nei registri delle imprese degli Stati membri e un sistema di interconnessione dei registri. Tale sistema è operativo dal giugno 2017 e attualmente collega i registri di tutti gli Stati membri. In risposta agli sviluppi digitali, la direttiva (UE) 2017/1132 è stata modificata dalla direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ per stabilire norme per la costituzione interamente online di società di capitali, la registrazione delle succursali transfrontaliere e la presentazione di documenti ai registri delle imprese.
- (2) In un mondo sempre più digitalizzato, gli strumenti digitali sono essenziali per garantire la continuità delle operazioni commerciali e delle interazioni delle società con i registri e le autorità. Al fine di accrescere la fiducia e la trasparenza nel contesto imprenditoriale e agevolare le operazioni e le attività delle società nel mercato unico, in particolare in relazione alle microimprese e alle piccole e medie imprese ("PMI"), come specificato nella raccomandazione 2003/361/CE della

¹ GU C , , pag. .

² GU C , , pag. .

³ Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

⁴ Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 80).

Commissione⁵, è fondamentale che le società, le autorità e gli altri portatori di interessi abbiano accesso a informazioni affidabili sulle imprese che possano essere utilizzate senza formalità onerose in un contesto transfrontaliero.

- (3) La presente direttiva risponde agli obiettivi di digitalizzazione stabiliti nelle comunicazioni "Bussola per il digitale 2030"⁶ e "Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea"⁷, nonché alla necessità di agevolare l'espansione transfrontaliera delle PMI sottolineata nelle comunicazioni "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020"⁸ e "Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale"⁹.
- (4) L'accesso a informazioni affidabili sulle società disponibili nei registri e il loro utilizzo sono tuttora ostacolati da barriere in situazioni transfrontaliere. In primo luogo, le informazioni sulle società che gli utenti, comprese le società e le autorità, cercano non sono ancora disponibili in misura sufficiente nei registri nazionali e/o a livello transfrontaliero attraverso il sistema di interconnessione dei registri. In secondo luogo, l'utilizzo di tali informazioni sulle società in situazioni transfrontaliere, anche in sede amministrativa dinanzi alle autorità nazionali o alle istituzioni e agli organi dell'UE, in sede giudiziaria o in caso di costituzione di controllate o succursali transfrontaliere, è ancora ostacolato da procedure e requisiti dispendiosi in termini di tempo e di costi, compresa la necessità di ottenere un'apostilla o fornire una traduzione dei documenti della società.
- (5) Tutti i portatori di interessi, comprese le società stesse, le autorità e il pubblico in generale, devono poter fare affidamento sulle informazioni sulle imprese per i loro fini commerciali, nonché in sede amministrativa o giudiziale. È pertanto necessario che i dati sulle società inseriti nei registri delle imprese e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri siano accurati, aggiornati e affidabili.
- (6) L'introduzione, mediante la direttiva (UE) 2019/1151, di norme relative ai controlli dell'identità e della capacità giuridica delle persone che costituiscono una società, registrano una succursale o presentano documenti o informazioni online ha rappresentato un importante primo passo. È ora essenziale adottare ulteriori misure per migliorare l'affidabilità e l'attendibilità delle informazioni sulle società contenute nei registri al fine di agevolarne l'utilizzo a livello transfrontaliero in sede amministrativa e giudiziale.
- (7) Sebbene tutti gli Stati membri effettuino, in una certa misura, un controllo ex ante dei documenti e informazioni sulle società prima della loro iscrizione nel registro delle imprese, negli Stati membri esistono approcci diversi per quanto riguarda l'intensità dei controlli, le procedure applicabili o anche la persona o l'organismo incaricato di verificare le informazioni. Ciò si traduce in una fiducia insufficiente nelle informazioni o documenti societari su base transfrontaliera e in situazioni in cui le informazioni o documenti societari contenuti in un registro delle imprese in uno Stato membro talvolta non sono accettati come prova in un altro Stato membro.

⁵ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁶ COM(2021) 118 final.

⁷ COM(2020) 710 final.

⁸ COM(2021) 350 final.

⁹ COM(2020) 103 final.

- (8) Pertanto, pur nel rispetto delle tradizioni degli Stati membri, è importante garantire che alcuni controlli siano effettuati in tutti gli Stati membri secondo norme identiche che garantiscano un elevato livello di accuratezza e affidabilità delle informazioni. A tal fine è necessario estendere le norme attuali rendendole obbligatorie in generale, non solo per la costituzione interamente online di società, ma anche per qualsiasi altra forma di costituzione di società. Analogamente, qualora gli Stati membri consentano ancora il ricorso ad altri metodi di presentazione oltre alla presentazione online, dovrebbero essere applicate le stesse norme, in modo tale da sottoporre tutte le informazioni iscritte nel registro alla stessa norma.
- (9) È opportuno garantire in tutti gli Stati membri un controllo preventivo amministrativo o giudiziario, nel rispetto delle tradizioni degli Stati membri, compresa l'eventuale partecipazione dei notai, al fine di garantire l'affidabilità dei dati transfrontalieri sulle imprese. È opportuno effettuare un controllo di legalità dell'atto costitutivo della società, dello statuto della società, se quest'ultimo forma oggetto di atto separato, e di qualsiasi modifica di tali atti e statuti, dato che si tratta dei documenti più importanti riguardanti la società.
- (10) Al fine di ridurre ulteriormente i costi e gli oneri amministrativi connessi alla costituzione di società, compresa la durata delle procedure, e di favorire l'espansione delle imprese nel mercato unico, in particolare delle PMI, è opportuno estendere il ricorso al principio "una tantum" nel settore del diritto societario. Tale principio è già ampiamente riconosciuto nell'Unione, anche nell'ambito della comunicazione sulla bussola per il digitale 2030, come mezzo per consentire alle pubbliche amministrazioni di scambiare dati e prove a livello transfrontaliero, ed è utilizzato in diversi settori, come ad esempio il sistema tecnico "una tantum" per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove nel contesto dello sportello digitale unico¹⁰.
- (11) L'applicazione del principio "una tantum" comporta che le società non debbano presentare più volte le stesse informazioni alle autorità pubbliche. Ad esempio, all'atto della costituzione di una controllata in un altro Stato membro, è opportuno che le società non siano tenute a ripresentare i documenti o le informazioni già presentati al registro in cui la società è iscritta. Le informazioni sulla società dovrebbero invece essere scambiate elettronicamente tra il registro in cui è registrata la società e il registro in cui è registrata una controllata attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Il registro delle imprese dovrebbe mettere tali informazioni a disposizione di qualsiasi autorità o qualsiasi persona od organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualsiasi aspetto della costituzione di una società.
- (12) Al fine di accrescere la trasparenza e la fiducia nei confronti delle società nel mercato unico e di agevolare le operazioni e le attività transfrontaliere delle società, è essenziale rendere disponibili più informazioni sulle società in tutta l'Unione e garantire che tali informazioni siano comparabili e più facilmente accessibili. A tal fine è opportuno basarsi sulle informazioni sulle società già presenti nei registri nazionali, rendere tali informazioni disponibili a livello dell'Unione attraverso il

¹⁰ Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

sistema di interconnessione dei registri, nonché fornire accesso a più informazioni sia nei registri nazionali che attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

- (13) Le informazioni sulla sede dell'amministrazione centrale e sul centro di attività principale sono importanti per accrescere la trasparenza e quindi rafforzare la certezza del diritto relativamente ai rapporti d'affari delle società dell'Unione, anche quando si tratta di investire in tali società. Tali informazioni sono pertinenti anche in altri contesti, ad esempio in caso di insolvenza o ristrutturazione, nel diritto della concorrenza, a fini fiscali o di sicurezza sociale, o per le autorità nella lotta contro le frodi o gli abusi, in quanto possono contribuire all'identificazione di società di comodo fraudolente o abusive. Tali elementi possono fornire informazioni utili sul modo in cui le società svolgono le loro attività e sulla misura in cui esse sono collegate all'Unione.
- (14) L'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea fa riferimento all'amministrazione centrale, al centro di attività principale e alla sede sociale quali collegamenti decisivi con l'Unione e non di rado essi sono situati nello stesso Stato membro. Tuttavia la libertà di stabilimento, come chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, implica il diritto di una società di avere l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la sua sede sociale. In tal caso è opportuno che le parti abbiano accesso a dette informazioni in modo tale da poter adottare decisioni informate e tutelare i loro interessi. Pertanto, al fine di agevolare l'accesso a tali informazioni e ridurre gli oneri amministrativi per le società e le autorità, è auspicabile che le informazioni sullo Stato membro o sul paese terzo in cui si trova l'amministrazione centrale o il centro di attività principale (laddove non è situata nello Stato membro della sede sociale) siano pubblicate nei registri nazionali delle imprese e rese pubbliche attraverso il sistema di interconnessione dei registri.
- (15) Al fine di tutelare gli interessi dei terzi e rafforzare la fiducia nelle transazioni commerciali con diversi tipi di società nel mercato unico, è importante migliorare la trasparenza e agevolare l'accesso su base transfrontaliera alle informazioni sulle cosiddette "società commerciali di persone". Queste ultime svolgono un ruolo importante nell'economia degli Stati membri e sono iscritte in tutti i registri nazionali delle imprese, ma vi sono differenze tra i vari tipi di società di persone e i relativi tipi di informazioni disponibili in tutta l'Unione, il che comporta difficoltà nell'accesso transfrontaliero a tali informazioni. A tal fine, è opportuno che in tutti gli Stati membri siano pubblicate le stesse informazioni di base sulle "società commerciali di persone". Gli obblighi di pubblicità per le società di persone dovrebbero rispecchiare gli obblighi di pubblicità ai quali sono soggette le società di capitali, ma dovrebbero essere adattati alle caratteristiche specifiche delle società di persone. Ad esempio, gli obblighi di pubblicità dovrebbero riguardare anche le informazioni sui soci, compresi quelli autorizzati a rappresentare la società di persone. Come nel caso delle società di capitali, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre alle società di persone l'obbligo di pubblicare documenti o informazioni ulteriori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva. Qualora tali documenti o informazioni aggiuntivi contengano dati personali, gli Stati membri dovrebbero trattarli in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹.

¹¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

- (16) È opportuno che le informazioni sulle "società commerciali di persone" siano accessibili anche a livello dell'Unione attraverso il sistema di interconnessione dei registri, analogamente a quanto avviene per le società di capitali, con determinate informazioni rese disponibili gratuitamente, e che siano identificate inequivocabilmente mediante l'identificativo unico europeo ("EUID").
- (17) Gli azionisti, i potenziali investitori, i creditori, le autorità, i dipendenti e le associazioni della società civile hanno un interesse legittimo ad avere accesso alle informazioni relative alla struttura del gruppo al quale appartiene una società. Le informazioni sui gruppi societari sono importanti per promuovere la trasparenza e rafforzare la fiducia nel contesto imprenditoriale, nonché per contribuire all'individuazione efficace di meccanismi fraudolenti o abusivi che potrebbero incidere sulle entrate pubbliche e sulla credibilità del mercato unico. È pertanto auspicabile che le informazioni sulle strutture di gruppo siano pubblicate nei registri delle imprese e attraverso il sistema di interconnessione dei registri sia per i gruppi nazionali che per quelli transfrontalieri.
- (18) È opportuno che le società capogruppo soggette al diritto di uno Stato membro pubblicino nei rispettivi registri nazionali le informazioni di base su tutte le loro controllate, in quanto si trovano nella posizione migliore per fornire tali informazioni. Se la società capogruppo è soggetta al diritto di un paese terzo, tale obbligo di pubblicità dovrebbe essere assolto dalla controllata più vicina alla società capogruppo nella catena di controllo, purché stabilita nell'Unione e soggetta al diritto di uno Stato membro. Se tale controllata è una società madre intermedia, essa dovrebbe fornire informazioni sull'intero gruppo, ossia sulla società capogruppo e tutte le sue controllate. Se il gruppo comprende più società madri intermedie stabilite nell'Unione, il gruppo dovrebbe scegliere quale società madre intermedia è tenuta ad assolvere l'obbligo di pubblicità. Laddove nessuna società madre intermedia è soggetta al diritto di uno Stato membro, tale obbligo di pubblicità dovrebbe essere assolto da una controllata soggetta al diritto di uno Stato membro selezionata dal gruppo.
- (19) Al fine di garantire una maggiore trasparenza in merito alle controllate appartenenti a un gruppo, è opportuno che i registri delle controllate contengano anche informazioni sul gruppo e, in particolare, informazioni sulla società capogruppo e su qualsiasi società madre intermedia soggetta al diritto di uno Stato membro e, a tal fine, tali informazioni dovrebbero essere condivise con i registri delle controllate attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Inoltre gli Stati membri i cui registri delle imprese si basano su una struttura decentralizzata possono anche decidere di trasferire le informazioni necessarie tra i registri nazionali attraverso il sistema di interconnessione dei registri.
- (20) Al fine di evitare oneri inutili, è opportuno che l'obbligo di aggiornare le informazioni del gruppo almeno una volta all'anno ricada sulla società capogruppo o, laddove applicabile, sulla società madre intermedia o sulla controllata soggetta al diritto di uno Stato membro. Se entro un anno non si sono verificati cambiamenti, tale società madre o controllata dovrebbe confermare l'assenza di cambiamenti al proprio registro, il quale dovrebbe registrare e rendere pubbliche le informazioni in questione. Inoltre è auspicabile che ogni società abbia la responsabilità di tenere

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

aggiornate nel proprio registro le informazioni relative al suo collegamento con il gruppo. A tale riguardo, la società capogruppo o, laddove applicabile, la società madre intermedia o la controllata soggetta al diritto di uno Stato membro dovrebbe comunicare senza indugio eventuali modifiche delle informazioni sul gruppo alle (altre) controllate affinché queste possano adempiere in tempo utile all'obbligo di tenere aggiornate nel loro registro le informazioni relative al gruppo.

- (21) I gruppi societari possono avere strutture complesse. Pertanto è opportuno che una visualizzazione della struttura di gruppo basata sulla catena di controllo sia resa disponibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri, in modo tale da fornire una panoramica completa del gruppo e consentire una migliore comprensione delle modalità di funzionamento del gruppo stesso. Tale visualizzazione sarebbe redatta sulla base delle informazioni sulla posizione di ciascuna controllata nella struttura di gruppo presentate dalla capogruppo o, laddove applicabile, dalla società madre intermedia o dalla controllata soggetta al diritto di uno Stato membro.
- (22) Oltre alle norme comuni per il controllo delle informazioni sulle società prima della loro iscrizione nel registro, è essenziale garantire che le informazioni contenute nel registro siano aggiornate. La raccomandazione 24 del gruppo di azione finanziaria internazionale sulla trasparenza e l'effettiva titolarità delle persone giuridiche, riveduta nel marzo 2022, prevede l'obbligo di mantenere accurate e aggiornate le informazioni sulle società contenute nei registri delle imprese. È inoltre nell'interesse delle società assicurarsi che le loro informazioni contenute nel registro siano sempre aggiornate, poiché i terzi possono valersi di tali informazioni, compreso il certificato delle società UE. È pertanto opportuno che le società siano tenute a comunicare le modifiche delle informazioni sulle società senza indebiti ritardi e che i registri registrino e rendano disponibili tali modifiche in modo tempestivo. Sebbene il termine per la pubblicazione dei documenti contabili sia disciplinato dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹², anche i registri dovrebbero metterli a disposizione del pubblico senza indebiti ritardi. Inoltre, al fine di migliorare ulteriormente l'affidabilità dei dati sulle società, è auspicabile che le società confermino una volta per anno civile che le loro informazioni contenute nel registro delle imprese sono aggiornate, anche laddove non si siano verificati cambiamenti. Le società possono far ciò al momento della presentazione di altre modifiche o della presentazione dei documenti contabili.
- (23) Al fine di mantenere aggiornate le informazioni sulle società contenute nei registri, è altresì importante individuare le società che non soddisfano più i requisiti per continuare ad essere iscritte nel registro delle imprese. È opportuno che gli Stati membri dispongano di procedure trasparenti per verificare, in caso di dubbi, lo stato di tali società. Sebbene le società possano sospendere temporaneamente la loro attività per validi motivi, è importante che il loro stato nel registro delle imprese sia aggiornato di conseguenza. Ad esempio, gli indicatori potrebbero consistere nel fatto che una società non dispone di un consiglio di amministrazione funzionante come previsto dal diritto nazionale, non ha depositato documenti contabili o da alcuni anni non esercita alcuna attività economica. Analogamente, il fatto che un gran numero di società sia registrato allo stesso indirizzo potrebbe indicare che alcune di queste

¹² Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

società sono state costituite a fini abusivi. Tali procedure dovrebbero includere la possibilità, per le società, di spiegare la propria situazione e di fornire i dati necessari, entro termini ragionevoli, e dovrebbero garantire che lo stato della società, ad esempio se questa è chiusa, liquidata, sciolta, economicamente attiva o inattiva, sia aggiornato di conseguenza. Le procedure dovrebbero inoltre prevedere la possibilità, in ultima istanza, di cancellare una società dal registro conformemente alle procedure stabilite dal diritto nazionale. Le informazioni su tali procedure dovrebbero essere accessibili al pubblico conformemente alla presente direttiva.

- (24) Nel mercato unico le società dovrebbero essere in grado di dimostrare che la società è legalmente costituita in uno Stato membro con mezzi semplici e affidabili, riconosciuti a livello transfrontaliero da altri Stati membri. È pertanto opportuno istituire un certificato delle società UE armonizzato. Le società potrebbero richiedere tale certificato delle società UE al fine di utilizzarlo per vari scopi, anche in sede amministrativa dinanzi alle autorità nazionali e in sede giudiziaria in altri Stati membri o dinanzi alle istituzioni e agli organi dell'UE. Tale certificato delle società UE dovrebbe essere rilasciato e autenticato dai registri nazionali delle imprese, dovrebbe includere le informazioni di base sulle società utilizzate dalle imprese in situazioni transfrontaliere, tra cui la denominazione sociale, la sede sociale e i rappresentanti legali, e dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Il certificato delle società UE rilasciato in formato elettronico dovrebbe essere autenticato utilizzando i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014¹³. Il certificato delle società UE sarebbe accessibile anche a terzi, comprese le autorità, che necessitano di informazioni essenziali affidabili sulle imprese. Mentre gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad addebitare oneri per il rilascio di un certificato delle società UE, i registri dovrebbero essere tenuti a fornire gratuitamente, su richiesta, a ciascuna società iscritta in tale registro il rispettivo certificato delle società UE E almeno una volta all'anno. I registri e le autorità di altri Stati membri dovrebbero accettare il certificato delle società UE conformemente alla presente direttiva.
- (25) Al fine di agevolare ulteriormente le procedure transfrontaliere per le società e semplificare e ridurre le formalità, come l'apostilla o la traduzione, è opportuno istituire una procura digitale dell'UE. La procura digitale dell'UE sarà costituita da un modello standard multilingue basato su un modello comune europeo che le società possono decidere di utilizzare in situazioni transfrontaliere. Tale procura dovrebbe avere un contenuto minimo obbligatorio e sarebbe redatta conformemente ai requisiti giuridici e formali nazionali. La procura digitale standard dell'UE sarebbe disponibile solo in formato digitale e dovrebbe essere autenticata utilizzando i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014. Inoltre, al fine di contribuire a una maggiore sicurezza delle operazioni, la procura digitale dell'UE dovrebbe essere iscritta nel registro della società, nel quale sarebbe consultabile da terzi che sono in grado di dimostrare un interesse legittimo. In particolare, i terzi, quali avvocati, notai, enti creditizi e istituti finanziari o autorità competenti cui è presentata la procura digitale dell'UE, potrebbero così verificare l'esistenza di tali poteri nel registro della società. Gli Stati membri possono inoltre esigere che la procura digitale dell'UE sia iscritta anche in un altro registro conformemente al diritto nazionale. Al fine di superare le

¹³ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

barriere linguistiche e agevolarne l'uso, il modello relativo al certificato delle società UE e un modello standard di procura digitale dell'UE dovrebbero essere disponibili sul portale della giustizia elettronica in tutte le lingue dell'Unione.

- (26) Le società incontrano spesso difficoltà e ostacoli amministrativi nel momento in cui desiderano utilizzare le informazioni sulle società, già disponibili nel loro registro nazionale delle imprese, in situazioni transfrontaliere, anche nelle interazioni con le autorità competenti o nei procedimenti giudiziari in un altro Stato membro. I dati sulle società disponibili nel registro delle imprese di uno Stato membro spesso non sono accettati in un altro Stato membro senza formalità onerose che generano costi e ritardi. Pertanto, al fine di agevolare le attività transfrontaliere nel mercato unico, è opportuno che gli Stati membri garantiscano che non siano necessarie legalizzazioni o formalità analoghe, come l'apostilla, per quanto riguarda le copie autentiche di documenti e informazioni relative alle società ottenute dai registri. Lo stesso approccio dovrebbe essere applicato anche ai documenti e alle informazioni scambiati attraverso il sistema di interconnessione dei registri (quali i certificati preliminari alle operazioni), nonché agli atti notarili o ai documenti amministrativi nell'ambito delle procedure di cui alla presente direttiva che sono utilizzati in un contesto transfrontaliero. Tali procedure comprendono la costituzione di società e la registrazione di succursali in un altro Stato membro, nonché trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.
- (27) Nel contempo, al fine di prevenire frodi o falsificazioni, è opportuno che le autorità dello Stato membro in cui sono presentati il documento o le informazioni sulle società, qualora abbiano un ragionevole dubbio circa la relativa autenticità, possano verificare il documento o le informazioni tramite il registro che li ha rilasciati o il registro del proprio Stato membro, che potrebbe scambiare informazioni sull'autenticità del documento attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Tale scambio di informazioni dovrebbe contribuire alla fiducia reciproca e alla cooperazione tra gli Stati membri all'interno del mercato unico.
- (28) Gli atti costitutivi delle società sono talvolta redatti in due o più lingue, una delle quali è spesso una lingua ufficiale dell'Unione ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri. Le società spesso pubblicano volontariamente una traduzione del loro atto costitutivo in tale lingua sui loro siti web. Inoltre una quantità crescente di informazioni sulle società contenute nell'atto costitutivo è disponibile separatamente e facilmente identificabile con l'ausilio di note multilingue attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Le informazioni sulle società dovranno inoltre essere conservate nei registri delle imprese in un formato consultabile e leggibile da dispositivo automatico o come dati strutturati, in linea con la direttiva (UE) 2019/1151, il che faciliterà la traduzione automatica di tali dati. Questi sviluppi agevolano la consultazione e l'utilizzo di tali informazioni sulle società in situazioni transfrontaliere senza che vi sia bisogno di una traduzione ufficiale. Pertanto è opportuno che i requisiti giuridici per la traduzione certificata dell'atto costitutivo e, analogamente, di altri documenti forniti dal registro delle imprese siano limitati allo stretto necessario e che la loro imposizione sia consentita solo in casi specifici, come quello in cui la traduzione certificata dei documenti è soggetta all'obbligo di pubblicità o quando la traduzione certificata è richiesta in altri ambiti giuridici, ad esempio nel contesto di procedimenti giudiziari.
- (29) Al fine di accrescere la trasparenza, facilitare l'accesso alle informazioni sulle società e creare amministrazioni pubbliche più connesse su base transfrontaliera nel mercato

unico, è importante collegare i sistemi di interconnessione già funzionanti a livello dell'Unione che contengono informazioni importanti sulle società. È pertanto opportuno che il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) sia collegato al sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi (BORIS) dell'UE, istituito dalla direttiva (UE) 2015/849¹⁴, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843¹⁵, che collega i registri centrali nazionali contenenti informazioni sui titolari effettivi di società e altri soggetti giuridici, trust e altri tipi di istituti giuridici, nonché al sistema di interconnessione dei registri fallimentari (IRI) dell'UE, istituito a norma del regolamento (UE) 2015/848¹⁶. L'EUID dovrebbe essere utilizzato per collegare le informazioni relative a una determinata società in tutti questi sistemi. Tuttavia tale connessione tra i sistemi non dovrebbe incidere sulle norme e sui requisiti relativi all'accesso alle informazioni stabiliti nell'ambito dei pertinenti quadri che istituiscono tali registri e interconnessioni. Ciò significa, ad esempio, che un utente del BRIS dovrebbe poter accedere al BORIS solo se ha diritto ad accedere al BORIS ai sensi delle norme e dei requisiti di quest'ultimo.

- (30) Per consentire alle società, in particolare alle PMI, di espandere più facilmente le loro attività imprenditoriali a livello transfrontaliero, è opportuno che il ricorso al principio "una tantum" sia ulteriormente sviluppato nei casi in cui le società registrano succursali in un altro Stato membro. Il registro della succursale dovrebbe ottenere le informazioni sulla società che registra la succursale transfrontaliera reperendole elettronicamente dal registro della società attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Tale scambio di informazioni, come qualsiasi altro scambio di informazioni tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri, sarà effettuato mediante una trasmissione sicura tra i registri nazionali, che garantisce che le informazioni siano affidabili e non debbano essere certificate o soggette a legalizzazione o formalità analoghe.
- (31) Sebbene le informazioni sulle succursali transfrontaliere delle società di capitali dell'UE siano già disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri, le informazioni sulle succursali di società di paesi terzi non lo sono, anche se sono già pubblicate nei registri nazionali in linea con la direttiva (UE) 2017/1132. Al fine di agevolare l'accesso dei portatori di interessi a tali informazioni a livello dell'Unione, è opportuno che le informazioni su dette succursali di società di paesi terzi siano rese disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri e che alcune di queste informazioni siano disponibili gratuitamente, come già avviene per le succursali transfrontaliere delle società di capitali dell'UE.
- (32) È opportuno che i documenti e le informazioni sulla società, comprese le informazioni sui rappresentanti legali, i soci delle società di persone e altre persone che possono legittimamente rappresentare una società, siano resi pubblici nei registri

¹⁴ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

¹⁵ Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

¹⁶ Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione) (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

delle imprese al fine di garantire la certezza del diritto nei rapporti tra la società e i terzi. In particolare, i terzi, come i creditori, gli investitori e i partner commerciali, ma anche le autorità e i tribunali, dovrebbero avere la piena certezza del diritto in merito alla persona designata ad agire per conto della società e autorizzata a stipulare contratti o svolgere attività per conto della stessa. I soci di una società di persone sono spesso autorizzati a rappresentare quest'ultima nei rapporti con terzi e nei procedimenti giudiziari. Analogamente, al fine di tutelare i terzi è essenziale che, qualora tutte le azioni di una società di capitali siano detenute da un unico azionista, l'identità di tale unico azionista, che può essere una persona fisica o giuridica, sia resa accessibile al pubblico nel registro delle imprese. Dato che un unico azionista può, ad esempio, esercitare i poteri i poteri demandati all'assemblea dei soci o concludere contratti tra lui e la società da lui rappresentata, i terzi dovrebbero essere in grado di identificare il socio unico al fine di conoscere l'identità della persona che esercita il controllo della società o la rappresenta. Pertanto tali persone dovrebbero essere identificate in modo inequivocabile.

- (33) Al fine di migliorare il funzionamento del mercato unico, i terzi non solo devono avere accesso alle informazioni sulle società del proprio Stato membro, ma anche alle informazioni sulle società di un altro Stato membro. Analogamente a quanto accade in un contesto nazionale, i terzi devono avere la certezza del diritto per quanto riguarda i rappresentanti legali, i soci delle società di persone e altre persone che possono legittimamente rappresentare una società, nonché i singoli azionisti di società di un altro Stato membro. È pertanto opportuno che tali informazioni siano messe a disposizione a livello dell'Unione attraverso il sistema di interconnessione dei registri, il quale dà accesso a tali informazioni in un formato multilingue e comparabile, garantendo in tal modo lo stesso livello di protezione dei terzi in situazioni transfrontaliere. Al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda l'identità dei rappresentanti legali, dei soci delle società di persone e di altre persone che possono legittimamente rappresentare una società, nonché dei singoli azionisti, è essenziale che tali persone possano essere identificate in modo inequivocabile. La necessità di garantire la certezza dell'identità esatta di tali persone è particolarmente elevata nelle situazioni transfrontaliere in cui il sistema di interconnessione dei registri consente l'accesso a tali informazioni su tutte le società di capitali e sulle "società commerciali di persone". Poiché i sistemi nazionali adottano approcci diversi rispetto all'identificazione di tali persone, occorre armonizzare le categorie di dati personali accessibili a livello dell'Unione. Sebbene il nome e il cognome di tali persone costituiscano dati personali che servono a identificarle, il nome e il cognome non garantiscono un'identificazione univoca in tutti i casi e devono pertanto essere integrati da informazioni supplementari. In tale contesto nemmeno l'aggiunta del solo anno di nascita sarebbe sufficiente, data la prevalenza di alcuni nomi, sia in termini di nome e cognome che della combinazione degli stessi, negli Stati membri e il fatto che spesso i nomi popolari seguono cicli annuali, il che comporta che molte persone con nomi identici sono nate nello stesso anno. È pertanto necessario e proporzionato imporre ai registri di rendere disponibile la data di nascita completa dei rappresentanti legali, dei soci delle società di persone e delle altre persone che possono legittimamente rappresentare una società, nonché dei singoli azionisti.

- (34) È opportuno che gli Stati membri trattino i dati personali relativi ai rappresentanti legali, ai soci delle società di persone e ad altre persone che possono legittimamente rappresentare, nonché ai singoli azionisti, compresi i dati personali che devono essere resi pubblici nei registri, conformemente al regolamento (UE) 2016/679. È

auspicabile che la Commissione tratti i dati personali nel quadro della presente direttiva conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷. In particolare, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero attuare adeguate garanzie in materia di protezione dei dati per garantire che il trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva sia limitato a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi.

- (35) Al fine di garantire che tutti i cittadini dell'Unione possano beneficiare dei vantaggi derivanti dalla messa a disposizione di un maggior numero di informazioni sulle società nei registri delle imprese, è essenziale che tali informazioni siano fornite alle persone con disabilità in formati accessibili. A norma dell'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, gli Stati firmatari sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire che le persone con disabilità abbiano tra l'altro accesso, su un piano di parità con gli altri, all'informazione e alle comunicazioni, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico. A tale riguardo, la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ stabilisce requisiti generali di accessibilità per i siti web e le applicazioni mobili degli enti pubblici per rendere il loro contenuto più accessibile agli utenti, in particolare alle persone con disabilità, e di favorire l'interoperabilità. La direttiva (UE) 2016/2102 incoraggia gli Stati membri a estendere la sua applicazione agli enti privati che offrono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico. In aggiunta, la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ contiene requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi, compresi i loro siti web e le relative informazioni. Data la diversità degli organismi responsabili della gestione dei registri delle imprese, che vanno dai tribunali e dalle autorità amministrative ai soggetti privati, e data la diversità delle attività svolte dai registri delle imprese, è opportuno valutare se siano necessarie misure specifiche per garantire che le persone con disabilità possano accedere alle informazioni sulle società fornite dai registri delle imprese in tutti gli Stati membri su un piano di parità con gli altri utenti.
- (36) Gli obiettivi della presente direttiva, ossia aumentare la quantità e migliorare l'affidabilità dei dati sulle società disponibili nei registri delle imprese o attraverso il sistema di interconnessione dei registri, e consentire l'utilizzo diretto dei dati sulle società disponibili nei registri delle imprese al momento della costituzione di succursali e controllate transfrontaliere e nell'ambito di altre attività e situazioni transfrontaliere, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

¹⁷ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

¹⁸ Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

¹⁹ Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

- (37) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi²⁰, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (38) La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione della presente direttiva. Conformemente al paragrafo 22 dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016; tale valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe fornire la base per le valutazioni d'impatto di possibili ulteriori misure. La valutazione dovrebbe riguardare l'esperienza pratica acquisita con il certificato delle società UE, la procura digitale dell'UE e la riduzione delle formalità in situazioni transfrontaliere per le imprese. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare il potenziale in termini di interoperabilità intersettoriale tra il sistema di interconnessione dei registri (BRIS) e altri sistemi che forniscono meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti, ad esempio nel settore fiscale o in quello della sicurezza sociale o del sistema tecnico "una tantum" istituito a norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹, al fine di creare amministrazioni pubbliche più connesse a livello transfrontaliero nel mercato unico²². Infine la Commissione dovrebbe altresì valutare la necessità di introdurre misure supplementari per rispondere pienamente alle esigenze delle persone con disabilità nel momento in cui queste accedono alle informazioni sulle società fornite dai registri delle imprese.
- (39) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [XX XX 2022/2023]²³.
- (40) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2009/102/CE

L'articolo 3 della direttiva 2009/102/CE è sostituito dal seguente:

²⁰ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

²¹ Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

²² Cfr. anche la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (normativa su un'Europa interoperabile) (COM(2022) 720 final), e la comunicazione relativa al rafforzamento della politica del settore pubblico in materia di interoperabilità - Collegare i servizi pubblici, sostenere le politiche pubbliche e garantire benefici pubblici - Verso un'"Europa interoperabile" (COM(2022)710 final).

²³ GU...

"Articolo 3

Quando la società diventa unipersonale in seguito al cumulo di tutte le sue quote in capo a un unico socio, un'indicazione in tal senso e l'identità del socio unico devono figurare nel fascicolo o essere trascritte nel registro di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 68/151/CEE, ed essere rese pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132.

L'articolo 18 e l'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132 si applicano *mutatis mutandis*.";

Articolo 2

Modifiche della direttiva (UE) 2017/1132

La direttiva (UE) 2017/1132 è così modificata:

1) il titolo del titolo I è sostituito dal seguente:

"NORME GENERALI SULLO STABILIMENTO E SUL FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ";

2) l'articolo 1 è così modificato:

a) è inserito il trattino seguente dopo il secondo trattino:

"- un insieme comune di norme relative al controllo preventivo delle informazioni sulle società,";

b) è inserito il trattino seguente dopo il terzo trattino:

"- la pubblicità delle società di persone (*partnership*),";

3) al titolo I, capo II, sezione 2, il titolo è sostituito dal seguente:

"Nullità della società e validità dei suoi obblighi";

4) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le misure di coordinamento prescritte dalla presente sezione si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di società elencati nell'allegato II e, ove specificato, ai tipi di società elencati all'allegato II *ter*.";

5) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Controllo preventivo

1. Gli Stati membri prevedono, all'atto della costituzione, un controllo preventivo amministrativo o giudiziario dell'atto costitutivo, dello statuto della società e delle loro modifiche. Gli Stati membri possono prevedere che tali documenti debbano rivestire la forma di atto pubblico.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la loro legislazione in materia di costituzione delle società elencate negli allegati II e II *ter* preveda una procedura per il controllo di legalità dell'atto costitutivo e dello statuto, se quest'ultimo forma oggetto di atto separato. Gli Stati membri provvedono affinché tale controllo sia effettuato anche in caso di modifica di tali documenti.

Il controllo di legalità accerta quanto meno che:

- a) siano soddisfatti i requisiti formali per l'atto costitutivo e per lo statuto, se quest'ultimo forma oggetto di atto separato, e che sia verificato il corretto utilizzo dei modelli di cui all'articolo 13 *nonies*;
- b) figurino il contenuto minimo obbligatorio;
- c) non appaiano irregolarità giuridiche sostanziali, e
- d) siano stati versati i conferimenti in denaro o in natura, conformemente al diritto nazionale.

Qualora, per la costituzione delle società elencate nell'allegato II *ter*, il diritto nazionale non richieda la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto, la procedura per il controllo di legalità comprende l'esame formale e sostanziale dei documenti richiesti dal diritto nazionale per la costituzione di tali società.

3. Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di effettuare il controllo di legalità di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), se i richiedenti utilizzano i modelli di cui all'articolo 13 *nonies*.

4. Le norme di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettere b) e c), all'articolo 13, paragrafi 5 e 7, e all'articolo 13 *octies*, paragrafo 3, lettere a), d), e), e f), si applicano *mutatis mutandis* alle altre forme di costituzione delle società elencate agli allegati II e II *ter* che non avvengono completamente online.

Gli Stati membri provvedono affinché siano stabilite norme per verificare l'identità dei richiedenti nel caso di tali altre forme di costituzione delle società.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano sia alle procedure interamente online che ad altre procedure".

- 6) al titolo I, capo III, il titolo è sostituito dal seguente:
"Procedure online e di altro tipo (costituzione, registrazione e presentazione di documenti), pubblicità e registri";
- 7) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Ambito di applicazione

Le misure di coordinamento prescritte dalla presente sezione e dalla sezione 1 *bis* si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di società elencati nell'allegato II e, ove specificato, ai tipi di società elencati agli allegati I, II *bis* e II *ter*";

8) all'articolo 13 *bis* sono aggiunti i seguenti punti:

"7) 'gruppo', una società madre e tutte le sue controllate;

8) 'controllata', una società controllata da una società madre;

9) 'società capogruppo', una società madre che controlla, direttamente o indirettamente secondo i criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, una o più controllate e non è controllata da un'altra società;

10) 'società madre intermedia', una società madre soggetta al diritto di uno Stato membro che non è controllata da un'altra società soggetta al diritto di uno Stato membro;

11) 'legalizzazione', la formalità per certificare l'autenticità della firma di un pubblico ufficiale, la veste nella quale ha agito il firmatario del documento e, ove opportuno, l'identità del bollo o del timbro che reca;

12) 'formalità analoga', l'aggiunta del certificato previsto dalla convenzione sulle apostille.

* Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).";

9) l'articolo 13 *ter* è così modificato:

a) il paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:

"b) i mezzi di identificazione elettronica emessi in un altro Stato membro a norma del regolamento (UE) 910/2014";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri possono rifiutare il riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica se i livelli di garanzia di tali mezzi di identificazione elettronica non rispettano le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 910/2014";

10) l'articolo 13 *quater* è così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

"Questo lascia impregiudicate le norme sul controllo preventivo di cui all'articolo 10.";

- b) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:
"Il presente paragrafo si applica fatti salvi gli articoli 16 *ter*, 16 *quater*, 16 *quinquies* e 16 *septies*.";

- 11) all'articolo 13 *septies* sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"Gli Stati membri provvedono affinché quanto indicato al paragrafo 1, lettere a), c) e d), includa informazioni riguardanti anche le società elencate all'allegato II *ter*.

Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi specificati al paragrafo 1 coprano anche le norme di cui all'articolo 15 sui termini per la presentazione di documenti e informazioni e sull'aggiornamento delle informazioni contenute nei registri.";

- 12) l'articolo 13 *octies* è così modificato:

- a) è inserito il seguente paragrafo 2 *bis*:

"2 *bis* Gli Stati membri provvedono affinché, qualora una società elencata all'allegato II o all'allegato II *ter* costituisca una società in un altro Stato membro, il registro dello Stato membro in cui la società viene costituita sia tenuto a recuperare, attraverso il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 22, i documenti e le informazioni sulla società fondatrice che sono rilevanti ai fini della procedura di costituzione e che sono disponibili nel registro dello Stato membro in cui la società è iscritta, e non venga chiesto alla società di fornire tali informazioni o tali documenti. Il registro può anche recuperare il certificato delle società UE di cui all'articolo 16 *ter*.

Ove un'autorità o una persona od organismo siano incaricati a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione di una società, e i documenti e le informazioni di cui al primo comma siano necessari ai fini dello svolgimento dei loro compiti, il registro dello Stato membro in cui la società viene costituita fornisce a tale autorità, persona od organismo i documenti e le informazioni recuperati.

Gli Stati membri applicano il presente paragrafo a ogni altra forma di costituzione delle società che non avvenga completamente online.";

- b) il paragrafo 3 è così modificato:

- i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) le procedure per verificare la legittimità dell'oggetto della società;"

- ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) le procedure per verificare la legittimità della denominazione della società;"

- c) al paragrafo 4, la lettera a) è soppressa;

- 13) all'articolo 13 *nonies*, paragrafo 2, primo comma, la seconda frase è soppressa;
- 14) l'articolo 13 *undecies* è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"Gli Stati membri assicurano che documenti e informazioni, comprese eventuali modifiche degli stessi, possano essere presentati online presso il registro in cui la società è iscritta.";
- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 13 *octies*, paragrafi 2, 3, 4 e 5, si applicano *mutatis mutandis* alla presentazione online di documenti e informazioni.";
- c) è aggiunto il seguente paragrafo:
"6. l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 13 *octies*, paragrafi 2, 3, 4 e 5, si applicano *mutatis mutandis* a ogni altra forma di presentazione di documenti e informazioni da parte delle società elencate agli allegati II e II *ter* che non avvenga completamente online.";
- 15) l'articolo 14 è così modificato:
- a) il titolo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Atti e informazioni soggetti all'obbligo di pubblicità per le società di capitali";

- b) sono aggiunte le seguenti lettere:
- "l) la sede dell'amministrazione centrale nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale;
- m) il centro di attività principale nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale.";
- 16) sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 14 *bis*

**Atti e informazioni soggetti all'obbligo di pubblicità per le società di persone
(*partnership*)**

Gli Stati membri provvedono affinché l'obbligo della pubblicità per i tipi di società elencati all'allegato II *ter* concerna almeno gli atti e le informazioni seguenti:

- a) la denominazione della società di persone;
- b) la forma giuridica della società di persone;
- c) la sede sociale della società di persone e lo Stato membro in cui essa è registrata;
- d) la modifica della sede sociale della società di persone;
- e) il numero di registrazione della società di persone;
- f) l'importo totale dei conferimenti dei soci (*partner*);
- g) l'atto costitutivo e lo statuto se quest'ultimo forma oggetto di atto separato, se tali documenti sono richiesti dal diritto nazionale;
- h) le modifiche degli atti di cui alla lettera g), compresa la proroga della società di persone;
- i) dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata;
- j) le generalità dei soci che sono autorizzati a rappresentare la società di persone nei rapporti con terzi e nei procedimenti giudiziari, e le informazioni che precisino se i soci che sono autorizzati a rappresentare la società di persone possono agire da soli o sono tenuti ad agire congiuntamente;
- k) qualora diverse dalla lettera j), le generalità dei soci che rispondono illimitatamente e, nel caso delle società in accomandita, anche le generalità dei soci accomandanti;
- l) i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive del Consiglio 86/635/CEE*, 91/674/CEE*, e della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- m) lo scioglimento della società di persone;
- n) la sentenza che dichiara la nullità della società di persone;
- o) le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto;
- p) l'eventuale chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro negli Stati membri in cui quest'ultima produce effetti giuridici;
- q) la sede dell'amministrazione centrale della società di persone nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale;
- r) il centro di attività principale della società di persone nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale.

Articolo 14 *ter*

Informazioni relative ai gruppi di società

1. Gli Stati membri provvedono affinché la società capogruppo soggetta al diritto di uno Stato membro pubblici nel registro in cui è iscritta almeno le seguenti informazioni sul suo gruppo:

- a) la denominazione e la forma giuridica di ciascuna controllata;
- b) lo Stato membro o paese terzo in cui ciascuna controllata è registrata e il relativo numero di registrazione;

- c) l'EUID di ciascuna controllata soggetta al diritto di uno Stato membro;
- d) la denominazione del gruppo, se diversa da quella della società capogruppo;
- e) la posizione di ciascuna controllata nella struttura del gruppo determinata in base al controllo;

2. Nel caso in cui la società capogruppo sia soggetta al diritto di un paese terzo, è la società madre intermedia a pubblicare le informazioni di cui al paragrafo 1. Se vi è più di una società madre intermedia, le informazioni in questione sono pubblicate solo da una di esse. La società madre intermedia pubblica anche la denominazione della società capogruppo e il paese terzo in cui la società capogruppo è registrata.

Qualora nessuna società madre intermedia sia soggetta al diritto di uno Stato membro, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate dalla controllata soggetta al diritto di uno Stato membro. Se vi è più di una controllata, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate solo da una di esse. La controllata pubblica anche la denominazione della società capogruppo e il paese terzo in cui la società capogruppo è registrata.

3. Gli Stati membri possono stabilire che la società capogruppo soggetta al diritto di uno Stato membro o, se del caso, la società madre intermedia o la controllata di cui al paragrafo 2, pubblici, nel registro in cui è iscritta, la frazione del capitale detenuto rispettivamente dalla capogruppo e da tutte le controllate del gruppo.

4. Le informazioni fornite ai sensi dei paragrafi da 1 a 3, compresa la data della loro pubblicazione o la data del loro aggiornamento o della loro conferma ai sensi del paragrafo 6, sono rese pubblicamente disponibili nel registro della società capogruppo soggetta al diritto di uno Stato membro o, se del caso, della società madre intermedia o della controllata di cui al paragrafo 2.

5. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora la società capogruppo soggetta al diritto di uno Stato membro o, se del caso, la società madre intermedia di cui al paragrafo 2, siano registrate in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi controllata, il registro della società capogruppo o, se del caso, della società madre intermedia, condivida con il registro di ciascuna controllata registrata in uno Stato membro diverso, tramite il sistema di interconnessione dei registri, le seguenti informazioni:

- a) la denominazione della società capogruppo, il suo EUID e, se diversa dalla denominazione della società capogruppo, la denominazione del gruppo, oppure
- b) qualora la società capogruppo sia soggetta al diritto di un paese terzo, la denominazione della società madre intermedia di cui al paragrafo 2, il suo EUID, la denominazione della società capogruppo e il paese terzo in cui è registrata e, se diversa dalla denominazione della società capogruppo, la denominazione del gruppo.

Qualora non vi sia alcuna società madre intermedia e la controllata di cui al paragrafo 2 sia registrata in uno Stato membro diverso da quello delle altre controllate, il registro di detta controllata condivide con il registro di ciascuna altra controllata registrata in un altro Stato membro, tramite il sistema di interconnessione dei registri, la denominazione di tale controllata, il suo EUID, la denominazione della società capogruppo e il paese terzo in cui è registrata e, se diversa dalla denominazione della società capogruppo, la denominazione del gruppo.

Gli Stati membri possono applicare il presente paragrafo anche in situazioni in cui la società capogruppo o, se del caso, la società madre intermedia e le controllate sono registrate nello stesso Stato membro.

Tali informazioni sono rese pubblicamente disponibili nel registro di ciascuna controllata.

6. La società capogruppo o, se del caso, la società madre intermedia o la controllata di cui al paragrafo 2 provvedono, almeno una volta all'anno, e in ogni caso entro la data di pubblicazione dei documenti contabili e, qualora tale pubblicazione non sia necessaria, entro la fine dell'esercizio finanziario, ad aggiornare le informazioni richieste ai paragrafi da 1 a 3, ove applicabile, o a confermare che non è intervenuta alcuna modifica nella struttura del gruppo.

7. Gli Stati membri provvedono affinché la società capogruppo soggetta al diritto di uno Stato membro o, se del caso, la società madre intermedia o la controllata di cui al paragrafo 2, condividano le informazioni di cui al paragrafo 5 con tutte le controllate soggette al diritto di uno Stato membro prima della pubblicazione di cui ai paragrafi 1 o 2.

8. In caso di modifiche nelle informazioni di cui al paragrafo 5, ciascuna controllata del gruppo soggetta al diritto di uno Stato membro, compresa ogni società madre intermedia, pubblica tali modifiche nel proprio registro d'iscrizione entro un termine di due settimane dalla data in cui esse sono intervenute.

9. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, 5, 6, e 8, se del caso, siano pubblicamente disponibili, gratuitamente, tramite il sistema di interconnessione dei registri.

10. Il sistema di interconnessione dei registri presenta, sul portale, una visualizzazione della struttura del gruppo sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 1 o 2 e ai paragrafi 3, 6, e 8, e trasmesse dai registri attraverso il sistema ai sensi del presente articolo.

11. Il presente articolo non si applica quando il gruppo comporta solo due società, delle quali la controllata rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/102/CE.

* Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

** Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7)";

17) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Aggiornamento dei registri

1. Gli Stati membri predispongono procedure intese a garantire l'aggiornamento delle informazioni sulle società elencate negli allegati II e II *ter*, e conservate nei registri di cui all'articolo 16.

2. Tali procedure prevedono almeno:

- a) che le società elencate negli allegati II e II *ter* depositino in un fascicolo nel registro le modifiche agli atti e alle informazioni entro un periodo di tempo non superiore a 15 giorni lavorativi dalla data in cui esse sono intervenute. Tale periodo di tempo non si applica alle modifiche da pubblicare ai sensi dell'articolo 14 *ter* e ai documenti contabili di cui all'articolo 14, lettera f), e all'articolo 14 *bis*, lettera l);
- b) che le modifiche agli atti e alle informazioni riguardanti le società elencate negli allegati II e II *ter* siano trascritte nel registro e siano pubblicate, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'adempimento di tutte le formalità richieste per il deposito nel fascicolo, compreso il ricevimento di tutti i documenti e informazioni conformi al diritto nazionale.
- c) che le società elencate negli allegati II e II *ter* confermino una volta per anno civile che le informazioni ad esse riferite e contenute nel registro sono aggiornate, e che nei registri sia pubblicamente disponibile la data in cui tale conferma è stata fornita o in cui le informazioni sono state aggiornate;
- d) che per verificare specifiche informazioni sulle società i registri possano consultare altre autorità o registri pertinenti all'interno del quadro procedurale previsto dal diritto nazionale.

3. Gli Stati membri predispongono procedure per verificare, in caso di dubbio, se le società iscritte nei registri di cui all'articolo 16 soddisfano i requisiti per continuare ad essere registrate. Le norme che disciplinano tali procedure comportano la possibilità, per la società, di rettificare le informazioni entro un periodo di tempo ragionevole, garantiscono che lo stato della società sia conseguentemente aggiornato nel registro e, ove giustificato, comportano la possibilità che le società siano cancellate dal registro in linea con il diritto nazionale.";

18) all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In ciascuno Stato membro è costituito un fascicolo presso un registro centrale, presso il registro di commercio o presso il registro delle imprese ('registro') per ogni società elencata negli allegati II e II *ter* ivi iscritta.

Gli Stati membri provvedono a che le società elencate negli allegati II e II *ter* dispongano di un identificativo unico europeo ('EUID'), di cui al punto 9 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione*, che consenta di identificarle inequivocabilmente nelle comunicazioni tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri istituito in conformità dell'articolo 22 ('il sistema di interconnessione dei registri'). Tale identificativo unico comprende, quanto meno, gli elementi che consentono di identificare lo Stato membro del registro, il registro nazionale d'origine e il numero di iscrizione della società in detto registro e, ove opportuno, elementi atti a evitare errori di identificazione.";

* Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione, del 18 giugno 2021, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 della Commissione (GU L 225 del 25.6.2021, pag. 7).

19) all'articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo:

"7. I paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano a tutti gli atti e informazioni di cui all'articolo 14*bis*. Il paragrafo 2 si applica alle informazioni di cui all'articolo 14 *ter*.";

20) all'articolo 16 *bis* sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"5. Gli Stati membri assicurano che le copie e gli estratti elettronici dei documenti e delle informazioni forniti dal registro siano compatibili con il portafoglio europeo di identità digitale di cui alla [OP: riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea].

6. Il presente articolo si applica *mutatis mutandis* alle copie integrali o parziali di tutti i documenti e informazioni di cui all'articolo 14 *bis* e 14 *ter*.";

21) sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 16 *ter*

Certificato delle società UE

1. Gli Stati membri provvedono affinché i registri di cui all'articolo 16 emettano il certificato delle società UE relativo alle società elencate negli allegati II e II *ter*. Il certificato delle società UE è accettato in tutti gli Stati membri come prova definitiva della costituzione della società e delle informazioni elencate rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, conservate dal registro in cui la società è iscritta al momento dell'emissione.

2. Il certificato delle società UE per le società di capitali elencate all'allegato II contiene le seguenti informazioni, compresa la data del loro ultimo aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2:

- a) la denominazione della società;
- b) la forma giuridica della società;
- c) il numero di registrazione della società e lo Stato membro in cui è registrata;
- d) l'EUID della società;
- e) la sede sociale della società;
- f) l'indirizzo postale o l'indirizzo di contatto della società;
- g) l'indirizzo elettronico della società;

- h) la data di iscrizione della società;
- i) l'ammontare del capitale sottoscritto;
- j) lo stato della società;
- k) le generalità delle persone che, in quanto organismo o membri di tale organismo, sono autorizzate dalla società a rappresentarla nei rapporti con terzi e nei procedimenti giudiziari, e le informazioni che precisino se le tali persone possono agire da sole o sono tenute ad agire congiuntamente;
- l) l'oggetto della società;
- m) la durata della società;
- n) i dettagli del sito web della società, ove tali dettagli siano registrati nel registro nazionale.

3. Il certificato delle società UE per le società di persone elencate all'allegato II *ter* contiene le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), j), k), l), m) e n), compresa la data del loro ultimo aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2.

Vi figurano inoltre le seguenti informazioni:

- a) l'importo totale dei conferimenti dei soci
- b) le generalità dei soci che rispondono illimitatamente e, nel caso delle società in accomandita, anche le generalità dei soci accomandanti;
- c) le generalità dei soci che sono autorizzati a rappresentare la società di persone nei rapporti con terzi e nei procedimenti giudiziari.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il certificato delle società UE possa essere ottenuto dal registro di cui all'articolo 16 su richiesta presentata su supporto cartaceo o per via elettronica.

Gli Stati membri provvedono affinché la versione elettronica del certificato delle società UE possa essere ottenute anche tramite il sistema di interconnessione dei registri.

5. Il prezzo per il rilascio, su supporto cartaceo o per via elettronica, del certificato delle società UE, non supera il costo amministrativo, ivi compresi i costi dello sviluppo e della manutenzione dei registri.

Gli Stati membri provvedono affinché ciascuna società di cui agli allegati II e II *ter* possa ottenere il proprio certificato delle società UE in formato elettronico, a titolo gratuito, almeno una volta per anno civile.

6. Gli Stati membri assicurano che il certificato delle società UE fornito dal registro in formato elettronico sia autenticato per mezzo dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014, al fine di garantire che sia stato fornito dal registro e che il suo contenuto costituisca una copia certificata conforme delle informazioni conservate dal registro o sia coerente con esse. Il certificato delle società UE è inoltre compatibile con il portafoglio europeo di identità digitale di cui alla [OP: riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il

regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea].

7. Gli Stati membri provvedono affinché il certificato delle società UE fornito dal registro in formato cartaceo rechi la data di emissione come pure il bollo o il timbro del registro, allo scopo di attestare che il suo contenuto è una copia certificata conforme delle informazioni conservate dal registro o è coerente con esse. Il certificato delle società UE comporta inoltre una caratteristica tecnica che consente la verifica elettronica dell'origine e dell'autenticità del documento, come un numero unico di protocollo o di identificazione.

8. La Commissione pubblica il modello del certificato delle società UE sul portale in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 16 *quater*

Procura digitale dell'UE

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per svolgere procedure in un altro Stato membro nell'ambito della presente direttiva, le società elencate agli allegati II e II *ter* possano utilizzare un modello standard di procura digitale dell'UE conformemente al presente articolo per autorizzare una persona a rappresentarle.

La procura digitale dell'UE è costituita e revocata conformemente ai requisiti giuridici e formali nazionali. I requisiti nazionali per la costituzione della procura digitale dell'UE includono almeno la verifica dell'identità, della capacità di agire, e dell'autorità a rappresentare la società, della persona che conferisce la procura.

Gli Stati assicurano che la procura digitale dell'UE sia autenticata per mezzo dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e sia compatibile con il portafoglio europeo di identità digitale di cui alla [OP: riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea].

2. La procura digitale dell'UE è accettata come prova del diritto, conferito alla persona autorizzata, di rappresentare la società come specificato nel documento.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le società di cui al paragrafo 1 depositino la procura digitale dell'UE, eventuali sue modifiche, e l'eventuale revoca, nel registro in cui sono iscritte.

4. Le autorità competenti, i registri di cui all'articolo 16, e i terzi che possano dimostrare un legittimo interesse, hanno accesso alla procura digitale dell'UE nel registro della società.

5. La Commissione pubblica il modello standard di procura digitale dell'UE sul portale in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 16 *quinquies*

Esenzione dalla legalizzazione e da formalità analoga

1. Gli Stati membri provvedono affinché le copie ed estratti di documenti ed informazioni forniti e certificati conformi da un registro di cui all'articolo 16, incluse le traduzioni certificate, che debbano essere presentati in un altro Stato membro, siano esentati da ogni forma di legalizzazione e da formalità analoga.

Il presente paragrafo si applica alle copie e agli estratti elettronici di documenti ed informazioni, incluse le traduzioni certificate, qualora siano stati autenticati conformemente all'articolo 16 *bis*, paragrafo 4, e a quelli in formato cartaceo qualora rechino la data di emissione come pure il bollo o il timbro del registro, e comportino una caratteristica tecnica che consente la verifica elettronica dell'origine e dell'autenticità del documento, come un numero unico di protocollo o di identificazione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il certificato delle società UE emesso conformemente all'articolo 16 *ter*, la procura digitale dell'UE di cui all'articolo 16 *quater*. e i certificati preliminari alle operazioni trasmessi ai sensi degli articoli 86 *quindecies*, 127 *bis* e 160 *quindecies*, siano esentati da legalizzazione o da ogni formalità analoga.

3. Qualora atti notarili, documenti amministrativi, e loro traduzioni e copie certificate rilasciati in uno Stato membro nell'ambito delle procedure di cui alla presente direttiva debbano essere presentati in un altro Stato membro, gli Stati membri provvedono affinché siano esentati da ogni forma di legalizzazione e formalità analoga.

Il presente paragrafo si applica agli atti notarili, ai documenti amministrativi e loro traduzioni e copie certificate elettronici qualora siano stati autenticati per mezzo dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014, e a quelli in formato cartaceo qualora rechino una caratteristica tecnica che consente la verifica elettronica dell'origine e dell'autenticità del documento, come un numero unico di protocollo o di identificazione.

Articolo 16 *sexies*

Garanzie in caso di dubbio ragionevole

1. Qualora le autorità di un altro Stato membro cui sono presentati le copie e gli estratti di documenti e informazioni forniti e certificati conformi da un registro conformemente all'articolo 16 *quinquies*, paragrafo 1, oppure il certificato delle società UE emesso conformemente all'articolo 16 *ter*, abbiano un ragionevole dubbio sull'origine e l'autenticità, come pure sull'identità del bollo o del timbro, o abbiano motivo di ritenere che il documento sia stato falsificato o alterato, possono presentare una richiesta di informazioni al punto di contatto:

- a) del registro che ha fornito tali copie ed estratti di documenti e informazioni, oppure
- b) del registro dello Stato membro dell'autorità cui sono stati presentati le copie e gli estratti dei documenti e delle informazioni. Tale registro verifica, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, l'autenticità di tali copie ed estratti di documenti e informazioni con il registro che li ha forniti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il punto di contatto rilevante del loro registro di cui all'articolo 16.

2. Nelle richieste di informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate le ragioni per cui l'autorità dubita dell'autenticità del documento, inclusa quanto meno l'impossibilità di autenticare l'estratto attraverso metodi di verifica elettronica. Ogni richiesta è accompagnata dalla copia o dall'estratto del documento e delle informazioni interessati, trasmessi elettronicamente.

Un registro respinge, senza esame, le richieste che non soddisfano i requisiti stabiliti al presente paragrafo e informa di tale rigetto l'autorità che ha presentato la richiesta.

3. I punti di contatto rispondono alle richieste di informazioni presentate ai sensi del paragrafo 1 entro un termine di massimo 5 giorni lavorativi.

4. Se l'autenticità delle copie e degli estratti dei documenti e delle informazioni non è confermata, l'autorità richiedente può decidere di non accettarli.

Articolo 16 *septies*

Esenzione dalla traduzione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per le copie o gli estratti di documenti e informazioni forniti dai registri di cui all'articolo 16 e utilizzati in situazioni transfrontaliere, comprese le situazioni di cui all'articolo 13 *octies*, paragrafo 2 *bis*, e all'articolo 28 *bis*, paragrafo 5, non sia richiesta alcuna traduzione:

- a) qualora il documento o le informazioni siano nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui sono presentati, o in una delle lingue ufficiali se tale Stato membro ha più lingue ufficiali, o in un'altra lingua che tale Stato membro abbia dichiarato di accettare;
- b) qualora le informazioni siano accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri e identificabili attraverso le note esplicative di cui all'articolo 18;
- c) qualora le informazioni specifiche figurino nel certificato delle società UE di cui all'articolo 16 *ter*.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché, nei casi in cui l'atto costitutivo e lo statuto, se quest'ultimo forma oggetto di atto separato, e altri documenti forniti dai registri di cui all'articolo 16, debbano essere presentati in un altro Stato membro, sia richiesta una traduzione certificata solo qualora ciò sia giustificato dalla finalità per cui il documento sarà usato, ad esempio per assolvere un requisito di comunicazione pubblica obbligatoria o ai fini della presentazione in un procedimento giudiziario, e qualora ciò sia strettamente necessario.";

22) all'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Il presente articolo si applica anche alle informazioni relative alle società di persone di cui all'articolo 14 *bis*.";

23) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

Disponibilità di copie elettroniche degli atti e delle informazioni

1. Le copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui agli articoli 14, 14 *bis* e 14 *ter*, sono parimenti rese pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Gli Stati membri possono inoltre mettere a disposizione i documenti e le informazioni di cui agli articoli 14, 14 *bis* e 14 *ter* per i tipi di società diversi da quelli elencati negli allegati II e II *ter*.

L'articolo 16 *bis*, paragrafi 3, 4 e 5, si applica *mutatis mutandis* anche alle copie elettroniche dei documenti e delle informazioni rese pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli atti e le informazioni di cui agli articoli 14, 14 *bis* e 14 *ter*, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 19 *bis*, paragrafo 2, siano disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri in un formato standard di messaggio nonché accessibili elettronicamente. Gli Stati membri assicurano inoltre che siano rispettate le norme minime per la sicurezza della trasmissione dei dati.

3. La Commissione fornisce, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, un servizio di ricerca sulle società iscritte nei registri degli Stati membri al fine di rendere accessibili attraverso il portale:

a) i documenti e le informazioni di cui agli articoli 14, 14 *bis* e 14 *ter*, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 19 *bis*, paragrafo 2, anche per i tipi di società diversi da quelli elencati negli allegati II e II *ter*, se tali documenti sono resi disponibili dagli Stati membri;

a *bis*) i documenti e le informazioni di cui agli articoli 86 *octies*, 86 *quindecies*, 86 *septdecies*, 123, 127 *bis*, 130, 160 *octies*, 160 *quindecies* e 160 *septdecies*;

b) le note esplicative, disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, che elencano le suddette informazioni e i tipi di atti.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese, siano resi pubblicamente disponibili il nome, il cognome e la data di nascita delle persone di cui all'articolo 14, lettera d), all'articolo 14 *bis*, lettere j) e k), all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), all'articolo 19 *bis*, paragrafo 2, lettera g), all'articolo 30, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 36, paragrafo 3, lettera f).

5. Gli Stati membri provvedono affinché, attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese, siano resi pubblicamente disponibili il nome, il cognome e la data di nascita delle persone di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/102/CE.

6. Gli Stati membri provvedono affinché i registri, le autorità o le persone od organismi incaricati a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto delle procedure contemplate dalla presente direttiva non conservino i dati personali trasmessi attraverso il sistema di interconnessione dei registri ai fini degli articoli 13 *octies*, 28 *bis* e 30 *bis*, a meno che diversamente previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.";

24) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 19 *bis*

Oneri per il rilascio di documenti e informazioni relativi alle società di persone

1. Gli oneri previsti per il rilascio dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 14 *bis* attraverso il sistema di interconnessione dei registri non sono superiori ai costi amministrativi, ivi compresi i costi dello sviluppo e della manutenzione dei registri.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i documenti e le informazioni seguenti, relativi alle società elencate all'allegato II *ter*, siano disponibili a titolo gratuito attraverso il sistema di interconnessione dei registri:

a) la denominazione e la forma giuridica della società di persone;

b) la sede sociale della società di persone e lo Stato membro in cui essa è registrata;

c) il numero di iscrizione della società nel registro e il suo EUID;

d) i dettagli del sito web della società di persone, ove tali dettagli siano registrati nel registro nazionale;

e) lo stato della società di persone, ad esempio quando è chiusa, cancellata dal registro, liquidata, sciolta, economicamente attiva o inattiva, così come definito dalla legislazione nazionale;

f) l'oggetto della società di persone;

g) le generalità dei soci che sono autorizzati a rappresentare la società di persone nei rapporti con terzi e nei procedimenti giudiziari, e le informazioni che precisino se i soci che sono autorizzati a rappresentare la società di persone possono agire da soli o sono tenuti ad agire congiuntamente;

h) le informazioni sulle succursali aperte dalla società di persone in un altro Stato membro, compreso il nome, il numero di registrazione, l'EUID e lo Stato membro in cui sono registrate.";

25) all'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo:

"5. Il presente articolo si applica anche agli articoli 14 *bis* e 14 *ter*.";

26) all'articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo:

"7. Sono stabiliti collegamenti fra il sistema di interconnessione dei registri, il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 10, e dell'articolo 31, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio *, e il sistema di interconnessione dei registri fallimentari ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio**.

La creazione di collegamenti ai sensi del primo comma non modifica o elude le norme e i requisiti relativi all'accesso alle informazioni stabiliti dai pertinenti quadri di istituzione di tali registri e interconnessioni.";

* Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

** Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione) (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

27) all'articolo 24 è aggiunto il seguente paragrafo:

"2. Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta inoltre:

- a) l'elenco dettagliato dei dati e le specifiche tecniche che definiscono i metodi di recupero delle informazioni fra il registro della società fondatrice e il registro della società in corso di costituzione ai sensi dell'articolo 13 *octies*, paragrafo 2 *bis*, e fra il registro della società e il registro della succursale ai sensi dell'articolo 28 *bis*, paragrafo 5;
- b) l'elenco dettagliato dei dati, l'uso delle note esplicative e le specifiche tecniche che definiscono le informazioni di cui agli articoli 14 *bis*, 14 *ter* e 19 *bis*, paragrafo 2, da rendere disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri;
- c) l'elenco dettagliato dei dati e le specifiche tecniche ai fini dello scambio di informazioni fra registri ai sensi dell'articolo 14 *ter*, paragrafo 5;
- d) i dettagli tecnici e l'elenco dettagliato dei dati per la visualizzazione della struttura del gruppo di cui all'articolo 14 *ter*, paragrafo 10;
- e) le norme tecniche e la classificazione per i documenti e le informazioni presentati conformemente all'articolo 16, paragrafo 6, tenendo conto delle norme tecniche già in uso per i registri degli Stati membri;
- f) le specifiche tecniche, la tipologia e i modelli multilingue per il certificato delle società UE di cui all'articolo 16 *ter*;
- g) le specifiche tecniche, la tipologia e il modello standard multilingue della procura digitale dell'UE di cui all'articolo 16 *quater*;

h) le specifiche tecniche e l'elenco dettagliato dei dati che definiscono la reciproca accessibilità fra le interconnessioni di cui all'articolo 22, paragrafo 7, cosa che comprende l'uso dell'identificativo unico delle società attribuito conformemente all'articolo 16;

i) le specifiche tecniche e l'elenco dettagliato dei dati che definiscono la verifica di cui all'articolo 16 *sexies*, paragrafo 1, lettera b).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 164, paragrafo 2.";

28) all'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:

"Il presente articolo si applica anche alle società elencate all'allegato II *ter*.";

29) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Articolo 28

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive almeno per i casi di:

a) mancata pubblicità dei documenti e delle informazioni, come prescritta dagli articoli 14, 14 *bis* e 14 *ter*;

b) mancata presentazione delle modifiche entro il termine stabilito all'articolo 15, paragrafo 2;

c) mancanza, nei documenti commerciali o nel sito web della società, delle informazioni obbligatorie di cui all'articolo 26.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che tali sanzioni siano applicate.";

30) all'articolo 28 *bis*, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) verificare la legittimità dei documenti e delle informazioni presentati per la registrazione della succursale, salvo i documenti e le informazioni recuperati dal registro della società conformemente al paragrafo 5;"

31) all'articolo 28 *bis*, paragrafo 5, il primo comma è soppresso;

32) all'articolo 28 *bis* è aggiunto il seguente paragrafo:

"5 *bis* Gli Stati membri provvedono affinché, qualora una società elencata negli allegati II o II *ter* registri una succursale in un altro Stato membro, il registro d'iscrizione della succursale recuperi, attraverso il sistema di interconnessione dei

registri, i documenti e le informazioni sulla società che sono rilevanti ai fini della procedura di registrazione e che sono disponibili nel registro dello Stato membro in cui la società è iscritta, e non venga chiesto alla società di fornire tali informazioni o tali documenti. Il registro può anche recuperare il certificato delle società UE di cui all'articolo 16 *ter*. Gli Stati membri applicano il presente paragrafo anche a ogni altra forma di registrazione di succursali che non avvenga completamente online.

Ove un'autorità o una persona od organismo siano incaricati a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della registrazione di una succursale, e i documenti e le informazioni di cui al primo comma siano necessari ai fini dello svolgimento dei loro compiti, il registro dello Stato membro in cui la succursale viene registrata fornisce a tale autorità, persona od organismo i documenti e le informazioni recuperati.";

- 33) all'articolo 28 *ter*, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
- "1. Gli Stati membri assicurano che i documenti e le informazioni di cui all'articolo 30, comprese eventuali modifiche degli stessi, possano essere presentati online conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b).";
- 34) all'articolo 30, paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;
- 35) all'articolo 36 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
- "3. I documenti e le informazioni di cui all'articolo 37 sono resi pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri. L'articolo 18 e l'articolo 19, paragrafo 1, si applicano *mutatis mutandis*.";
4. Gli Stati membri provvedono affinché almeno i documenti e le informazioni seguenti siano disponibili a titolo gratuito attraverso il sistema di interconnessione dei registri:
- a) la denominazione della società e la denominazione della succursale se diversa da quella della società;
 - b) la forma giuridica della società;
 - c) la legislazione dello Stato cui la società è soggetta;
 - d) se tale legislazione lo prevede, il registro nel quale la società è iscritta ed il numero di iscrizione di questa in detto registro;
 - e) l'indirizzo della succursale;
 - f) le generalità delle persone che sono autorizzate a rappresentare la società nei rapporti con terzi e nei procedimenti giudiziari:
 - in quanto organo della società previsto dalla legge o membri di tale organo;
 - in quanto rappresentanti stabili della società per quanto concerne l'attività della succursale.

Occorre precisare la portata dei poteri delle persone che hanno il potere di rappresentare la società nonché se queste possono agire da sole o devono agire congiuntamente;

g) l'identificativo unico della succursale conformemente al paragrafo 5.

5. Gli Stati membri applicano l'articolo 29, paragrafo 4, *mutatis mutandis*, alle succursali di società di paesi terzi.";

36) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

"Articolo 40

Sanzioni

Gli Stati membri prescrivono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per i casi di inottemperanza all'obbligo di pubblicità di cui agli articoli 29, 30, 31, 36, 37 e 38 e nei casi in cui nelle lettere e negli ordinativi non figurino le informazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 39.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che tali sanzioni siano applicate."

37) è inserito l'allegato II *ter* figurante nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre [OP: *l'ultimo giorno del ventiquattresimo mese dalla data di entrata in vigore della presente direttiva recante modifiche*] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano dette norme a decorrere dal [OP: *l'ultimo giorno del trentesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente direttiva recante modifiche*].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Relazione e riesame

1. Entro [OP: *la data corrispondente a cinque anni dopo la fine del periodo di recepimento della presente direttiva*], la Commissione effettua una valutazione della

presente direttiva e presenta una relazione sulle risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per predisporre tale relazione, in particolare fornendo i dati di cui al paragrafo 2.

2. La relazione della Commissione valuta, tra l'altro, i seguenti aspetti:
 - a) l'esperienza pratica dell'uso del certificato delle società UE;
 - b) l'esperienza pratica dell'uso della procura digitale dell'UE;
 - c) l'esperienza pratica della riduzione delle formalità per le società nelle situazioni transfrontaliere.

3. La Commissione valuta inoltre:
 - a) il potenziale di interoperabilità intersettoriale fra il sistema di interconnessione dei registri delle imprese e altri sistemi che offrono meccanismi di cooperazione fra le autorità competenti;
 - b) l'eventuale necessità di misure supplementari che rispondano appieno alle esigenze delle persone con disabilità per l'accesso alle informazioni sulle società fornite dai registri delle imprese.

4. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di ulteriore modifica della direttiva (UE) 2017/1132.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Indice

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	La proposta/iniziativa riguarda:	3
1.4.	Obiettivi	3
1.4.1.	Obiettivi generali.....	3
1.4.2.	Obiettivi specifici	4
1.4.3.	Risultati e incidenza previsti	4
1.4.4.	Indicatori di prestazione	5
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa	6
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa.....	6
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione	6
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	7
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti	7
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione.....	7
1.6.	Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa	8
1.7.	Metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	8
2.	MISURE DI GESTIONE.....	10
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni	10
2.2.	Sistema di gestione e di controllo	10
2.2.1.	Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti	10
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	10
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	11
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	11
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	12
3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate	12
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti.....	13

3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi.....	13
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	16
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	17
3.2.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	21
3.2.5.	Partecipazione di terzi al finanziamento	21
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate	22

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

1.2. Settore/settori interessati

Diritto societario/mercato unico

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

- una nuova azione
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹
- la proroga di un'azione esistente
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

Gli obiettivi generali della presente proposta sono:

- maggiore trasparenza e fiducia nel contesto imprenditoriale;
- servizi pubblici transfrontalieri più digitalizzati e connessi per le imprese;
- agevolazione dell'espansione transfrontaliera per le PMI;
- un'azione più efficace dell'UE contro gli abusi e le frodi.

¹ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.2. *Obiettivi specifici*

Obiettivo specifico 1

Aumentare la quantità e migliorare l'affidabilità dei dati sulle società disponibili nei registri delle imprese e/o nel sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS).

Obiettivo specifico 2

Consentire l'utilizzo diretto dei dati sulle società disponibili nei registri delle imprese al momento della costituzione di succursali e controllate transfrontaliere e nell'ambito di altre attività e situazioni transfrontaliere.

1.4.3. *Risultati e incidenza previsti*

I risultati e l'incidenza previsti della presente proposta sono:

- imprese: l'accessibilità al pubblico di dati più importanti sulle società nei registri delle imprese e a livello dell'UE attraverso il BRIS e il miglioramento dell'affidabilità di tali dati ridurranno gli oneri amministrativi complessivi delle società, il che, a sua volta, ageverà l'accesso ai finanziamenti e la costituzione di imprese. L'agevolazione dell'utilizzo transfrontaliero di tali dati in caso di costituzione di nuove controllate o succursali transfrontaliere o in altre situazioni transfrontaliere si tradurrà in importanti risparmi sui costi ricorrenti e, di conseguenza, semplificherà notevolmente lo svolgimento delle attività imprenditoriali transfrontaliere e faciliterà l'accesso ai mercati di altri Stati membri;

- registri delle imprese: l'aumento dell'accessibilità e dell'affidabilità dei dati sulle società e il miglioramento dei collegamenti tra i registri, sia grazie all'applicazione del principio "una tantum" che attraverso il collegamento di altri sistemi/registri a livello dell'UE al BRIS, dovrebbero agevolare il lavoro dei registri. Si prevedono spese una tantum relative all'adeguamento dei sistemi informatici da parte dei registri delle imprese e costi ricorrenti, ad esempio per la verifica ex ante dei dati sulle società;

- altre autorità pubbliche: un accesso più agevole a un maggior numero di informazioni faciliterà il lavoro delle autorità, ad esempio nella lotta contro le frodi e gli abusi. L'applicazione del principio "una tantum" e la creazione di amministrazioni pubbliche più connesse attraverso la digitalizzazione comporteranno una riduzione degli oneri anche per le autorità pubbliche. Le autorità incaricate dell'emissione dell'apostilla perderanno alcune entrate derivanti dall'abolizione dell'apostilla, ma avranno meno oneri amministrativi, se si considerano l'attuale incertezza giuridica nonché le risorse umane e la tempistica necessarie per l'emissione dell'apostilla;

- i cittadini e i consumatori beneficeranno di un accesso più agevole a dati affidabili sulle società. La società in generale trarrà vantaggio dall'iniziativa in quanto quest'ultima favorirà la lotta contro le frodi e gli abusi e promuoverà gli strumenti digitali;

- impatto ambientale positivo, derivante principalmente da una maggiore possibilità di utilizzare procedure e strumenti digitali tra i registri delle imprese e le società, nonché tra i registri delle imprese di diversi Stati membri attraverso il BRIS, nonché da una maggiore applicazione del principio "una tantum" (in termini, ad esempio, di ridotto utilizzo di carta, necessità di spostamenti).

1.4.4. *Indicatori di prestazione*

Indicatore 1 (obiettivo specifico 1)

Gli indicatori saranno i seguenti:

- numero di richieste di dati sulle società trasmesse attraverso la pagina "Trova un'impresa" del BRIS sul portale europeo della giustizia elettronica;
- numero di richieste di dati sulle società dall'interconnessione dei registri dei titolari effettivi (BORIS) e dall'interconnessione dei registri fallimentari (IRI);
- numero di soggetti giuridici aventi un numero EUID (identificativo della società automaticamente attribuito alle società le cui informazioni sono disponibili attraverso il BRIS);
- pareri dei portatori di interessi (società, registri, autorità pubbliche) sulla misura in cui è possibile cercare e accedere ai dati sulle società su base transfrontaliera.

Gli indicatori saranno misurati rispetto allo scenario di base (ad es. numero di richieste prima dell'inizio dell'attuazione, principalmente sulla base di dati statistici ottenuti dal BRIS). L'obiettivo è un notevole aumento dei numeri. Un obiettivo più preciso non è possibile in quanto le cifre dipendono anche da molti altri fattori non correlati alla proposta (ad es. la situazione economica nel mercato unico).

Gli indicatori saranno monitorati su base annuale, a partire da non prima di un anno dal momento in cui le misure sono pienamente recepite e operative negli Stati membri e per una durata di 5 anni (da inserire nella relazione di valutazione della direttiva).

Indicatore 2 (obiettivo specifico 2)

Gli indicatori saranno i seguenti:

- costi sostenuti dalle società per la costituzione di controllate o succursali in altri Stati membri;
- numero di estratti comuni della società rilasciati;
- pareri dei portatori di interessi (società, registri, autorità pubbliche) sulla misura in cui è possibile utilizzare direttamente i dati sulle società su base transfrontaliera.

Gli indicatori saranno misurati rispetto allo scenario di base (ad es. i costi prima dell'inizio dell'attuazione, principalmente sulla base di dati statistici ottenuti dal BRIS, dai registri delle imprese e dalle autorità degli Stati membri, ove siano disponibili dati). L'obiettivo è una notevole riduzione dei costi o un aumento del numero di estratti comuni della società. Un obiettivo più preciso non è possibile in quanto le cifre dipendono anche da molti altri fattori non correlati alla proposta (ad es. la situazione economica nel mercato unico).

Gli indicatori saranno monitorati su base annuale, a partire da non prima di un anno dal momento in cui le misure sono pienamente recepite e operative negli Stati membri e per una durata di 5 anni (da inserire nella relazione di valutazione della direttiva).

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

L'attuazione della presente proposta seguirà un approccio graduale. Con l'entrata in vigore della presente direttiva inizieranno i lavori per l'adozione di un atto di esecuzione. Parallelamente verranno realizzati sviluppi tecnici nel BRIS e negli Stati membri.

Un calendario di attuazione provvisorio può essere illustrato come segue:

- 2024: adozione della direttiva
- 2025: entrata in vigore della direttiva
- 2026: adozione dell'atto di esecuzione
- 2026-2027: implementazione tecnica nel BRIS e negli Stati membri
- 2027: recepimento negli Stati membri
- 2028: attuazione e applicazione della direttiva da parte degli Stati membri

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

L'iniziativa si concentra sulle questioni transfrontaliere nel settore del diritto societario. Essa migliorerà la disponibilità e l'affidabilità di dati comparabili e multilingui sulle società a livello dell'UE e agevolerà l'utilizzo di tali dati su base transfrontaliera. È necessaria un'azione coordinata per garantire che tutti gli Stati membri dispongano dei dati nei rispettivi registri delle imprese e che i dati siano resi accessibili in un formato comparabile e multilingue in modo centralizzato a livello dell'UE attraverso il BRIS. Un'azione coordinata è altresì necessaria per garantire che i dati sulle società siano oggetto di controlli comuni prima della loro iscrizione nei registri nazionali delle imprese, al fine di

migliorarne l'affidabilità e agevolarne l'utilizzo in situazioni transfrontaliere. Analogamente, il valore aggiunto derivante dal collegamento dei sistemi di interconnessione dei registri a livello dell'UE può essere ottenuto solo intervenendo a livello dell'Unione.

Un quadro normativo coerente per la disponibilità transfrontaliera dei dati sulle società e per il loro utilizzo transfrontaliero può essere conseguito esclusivamente a livello dell'UE. Gli Stati membri non sarebbero in grado di apportare da soli miglioramenti sufficienti per la risoluzione di tali problemi.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

La proposta tiene conto degli insegnamenti tratti dall'istituzione e dal funzionamento del sistema BRIS e dai negoziati, dal recepimento e dall'attuazione relativi alla direttiva sulla digitalizzazione del diritto societario (direttiva (UE) 2019/1151).

1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti*

La proposta contribuisce all'obiettivo della comunicazione *Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale* al fine di fornire servizi pubblici principali online per le imprese europee. Essa affronta inoltre gli ostacoli all'espansione transfrontaliera che le piccole e medie imprese (PMI) si trovano ad affrontare, in linea con le comunicazioni *Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020* e *Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale*. La proposta contribuisce altresì a eliminare gli oneri amministrativi e gli ostacoli ingiustificati rimanenti nel mercato unico, come auspicato nelle Conclusioni del Consiglio europeo, 24 e 25 marzo 2022.

Essa crea sinergie in particolare con:

- la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- il regolamento (UE) n. 910/2014 (regolamento "eIDAS") e la relativa revisione in corso, che si basa sul quadro tecnico previsto da tale regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari.

1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

L'iniziativa riutilizza l'elemento costitutivo eDelivery.

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

durata limitata

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

durata illimitata

- attuazione con un periodo di avviamento dal 2025 al 2028
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodi di esecuzione del bilancio previsti²

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;

² Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- agli organismi o alle persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicati nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

La nuova proposta, tra l'altro, utilizza ed estende la portata del BRIS, il cui finanziamento tramite il bilancio dell'UE è obbligatorio ai sensi del diritto dell'UE e che è già finanziato mediante il programma Europa digitale e gestito dalla Commissione. Gli sviluppi informatici previsti da questa nuova proposta non richiedono fondi aggiuntivi rispetto a quelli già stanziati nel quadro del programma Europa digitale per la manutenzione evolutiva (nuovo sviluppo) e la manutenzione conservativa (correzione di bug) del BRIS (ossia 2 milioni di EUR all'anno), né risorse umane supplementari.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

L'attuazione della direttiva sarà riesaminata *cinque anni* dopo la sua piena applicazione. La Commissione riferirà i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

L'iniziativa si basa sul sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) già esistente sviluppato dalla Commissione (DG DIGIT). La presente proposta di nuova direttiva non modifica la modalità di gestione, il meccanismo di attuazione del finanziamento, le modalità di pagamento o la strategia di controllo già in atto per il sistema e utilizzati dalla Commissione.

La proposta di direttiva estende la portata del sistema BRIS già istituito, che fornisce canali digitali per la comunicazione elettronica tra i registri delle imprese e tra questi e il portale europeo della giustizia elettronica, e offre nuove modalità per ottenere tali dati (ad es. attraverso BORIS e IRI).

A tal fine occorre sviluppare ulteriormente le specifiche tecniche e le norme già esistenti, sviluppare ulteriormente il software già esistente e coordinare le attività delle autorità nazionali.

Al fine di svolgere tali compiti, la presente proposta di direttiva non richiede l'aumento del personale dei servizi della Commissione attualmente incaricato della gestione aziendale (1 ETP) e della gestione dei progetti (1,25 ETP) del BRIS e non richiede fondi aggiuntivi rispetto a quelli già stanziati nel quadro del programma Europa digitale per lo sviluppo obbligatorio del sistema BRIS (circa 2 milioni di EUR all'anno).

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

I principali rischi individuati riguardano:

(a) sforamenti in termini di tempi e costi in ragione di problemi imprevisti di implementazione a livello informatico per quanto concerne gli ulteriori sviluppi informatici di cui la Commissione ha bisogno per estendere la portata dell'attuale sistema informatico BRIS. Tale rischio è

attenuato dal fatto che il sistema BRIS esiste già ed è maturo e si basa su elementi costitutivi già esistenti e maturi, ossia sull'elemento costitutivo eDelivery.

Tale rischio è già affrontato mediante i sistemi di controllo interno standard utilizzati nel BRIS, in particolare i controlli di gestione dei progetti applicabili a tutti i sistemi sviluppati dalla Commissione (ossia supervisione della governance, gestione di progetti e dei rischi), compreso PM², il metodo di gestione dei progetti sviluppato dalla Commissione;

b) ritardi nell'implementazione e nella diffusione delle soluzioni da parte delle rispettive autorità degli Stati membri. Tale rischio è già attenuato attraverso strumenti consolidati di comunicazione e segnalazione, accordi di cooperazione, riunioni periodiche di follow-up nonché fornendo sostegno tecnico alle autorità nazionali incaricate dell'implementazione.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

La presente iniziativa non incide sull'efficacia in termini di costi dei controlli esistenti della Commissione.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Il BRIS è gestito direttamente dalla Commissione. La componente relativa alla piattaforma centrale europea del sistema è sviluppata internamente dalla DG DIGIT, mentre la componente del punto di accesso europeo è sviluppata per la DG JUST da un contraente selezionato mediante una procedura di appalto.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ³ .	di paesi EFTA ⁴	di paesi candidati e potenziali candidati ⁵	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	02.04.05.01	Diss.	SÌ	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	n.p.					

³ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁴ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁵ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero	Rubrica 1: Mercato unico, innovazione e digitale							
02.04.05.01			2025	2026	2027 ⁶		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
○ Stanziamenti operativi										
02.04.05.01	Impegni	(1a)	2,000	2,000	2,000					6,000
	Pagamenti	(2a)	2,000	2,000	2,000					6,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)								
	Pagamenti	(2b)								
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁷										
Linea di bilancio			(3)							
TOTALE stanziamenti per 02.04.05.01	Impegni	=1a+1b +3								
	Pagamenti	=2a+2b +3								

⁶ Gli sviluppi informatici saranno necessari anche nel periodo a partire dal 2028, per completare la manutenzione evolutiva, seguita da una manutenzione conservativa.

⁷ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

○ TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	2,000	2,000	2,000					6,000
	Pagamenti	(5)	2,000	2,000	2,000					6,000
○ TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 1: Mercato unico, innovazione e digitale del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	2,000	2,000	2,000					6,000
	Pagamenti	=5+ 6	2,000	2,000	2,000					6,000

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

○ TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	2,000	2,000	2,000					6,000
	Pagamenti	(5)	2,000	2,000	2,000					6,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)								
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6	2,000	2,000	2,000					6,000
	Pagamenti	=5+ 6	2,000	2,000	2,000					6,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Sezione da compilare usando i "dati di bilancio di natura amministrativa", da introdursi *in primis* nell'[allegato della scheda finanziaria legislativa](#) (allegato 5 della decisione della Commissione sulle norme interne per l'esecuzione della sezione "Commissione europea" del bilancio generale dell'Unione europea), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		2025	2026	2027	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG JUST								
<input checked="" type="checkbox"/> Risorse umane		0,385	0,385	0,385				1,155
<input type="checkbox"/> Altre spese amministrative								
TOTALE DG JUST	Stanziamenti	0,385	0,385	0,385				1,155
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,385	0,385	0,385				1,155

Mio EUR (al terzo decimale)

		2025	2026	2027 ⁸	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	2,385	2,385	2,385				7,155
	Pagamenti	2,385	2,385	2,385				7,155

⁸ Gli sviluppi informatici saranno necessari anche nel periodo a partire dal 2028, per completare la manutenzione evolutiva, seguita da una manutenzione conservativa.

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			2025		2026		2027 ⁹		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)								TOTALE			
	RISULTATI																			
	Tipo ¹⁰	Costo medio	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1¹¹ Estendere la portata dell'attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS)																				
- Risultato	Sist. inf.	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000												
- Risultato																				
- Risultato																				
Totale parziale obiettivo specifico 1			1	2,000	1	2,000	1	2,000												
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																				
- Risultato																				
Totale parziale obiettivo specifico 2																				
TOTALE			1	2,000	1	2,000	1	2,000												

⁹ Gli sviluppi informatici saranno necessari anche nel periodo a partire dal 2028, per completare la manutenzione evolutiva, seguita da una manutenzione conservativa.

¹⁰ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

¹¹

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2025	2026	2027		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	------	------	------	--	---	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								

esclusa la RUBRICA 7¹² del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								

¹² Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTALE								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	2025	2026	2027 ¹³					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
OPosti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)								
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	2,25	2,25	2,25					
20 01 02 03 (delegazioni)								
01 01 01 01 (ricerca indiretta)								
01 01 01 11 (ricerca diretta)								
Altre linee di bilancio (specificare)								
OPersonale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)¹⁴								
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)								
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)								
XX 01 xx yy zz¹⁵	- in sede							
	- nelle delegazioni							
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)								
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)								
Altre linee di bilancio (specificare)								
TOTALE	2,25	2,25	2,25					

¹³ Nel periodo a partire dal 2028 saranno inoltre necessarie risorse umane per la gestione aziendale e dei progetti del sistema.

¹⁴ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (int rimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

¹⁵ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	La presente proposta non richiede l'aumento del personale della Commissione attualmente incaricato della gestione aziendale (1 ETP) e della gestione dei progetti (1,25 ETP) del sistema BRIS.
Personale esterno	

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

Lo sviluppo del BRIS è già coperto dal programma Europa digitale. La nuova proposta non richiede lo stanziamento di ulteriori risorse dal bilancio rispetto a quelle già stanziato nel quadro del programma Europa digitale per la manutenzione evolutiva (nuovo sviluppo) e la manutenzione conservativa (correzione di bug) del BRIS (ossia 2 milioni di EUR all'anno).

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

- comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	2025	2026	2027		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁶					
		2025	2026	2027		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	
Articolo							

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).

¹⁶ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.